



Smart working La svolta nelle aziende

1

La formula. Lo strumento di nicchia diventa di massa (per ora) e salva le attività svolte in ufficio. L'accordo è molto flessibile

L'emergenza è un test che lancia il lavoro agile

Marta Casadei

Dal 23 febbraio 2020, data del primo dei decreti (6/2020) con cui il governo Conte bis ha gestito l'emergenza Covid-19, limitando prima gli spostamenti e chiudendo, poi, l'intera nazione, sono milioni gli italiani che stanno lavorando da casa. L'applicazione del lavoro agile o smart working, introdotto in Italia con la legge 81/2017, è infatti stata resa più semplice e immediata. E lo sarà fino al prossimo 31 luglio, come si evince dal testo del Dpcm 4 marzo 2020: «La modalità del lavoro agile può essere applicata per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti».

Semplificazioni per il Covid-19
Il lavoro subordinato dalla propria

abitazione (o da qualsiasi altro posto: al contrario del telelavoro, lo smart working è svincolato da luoghi e orari) è stato adottato dalle aziende per limitare i contatti tra i propri dipendenti e, più in generale, gli spostamenti. I decreti lo hanno svincolato da una serie di passaggi obbligati, primo tra tutti l'accordo scritto stipulato tra azienda e lavoratore sui cui, secondo la già citata legge 81/2017, si fonda il lavoro agile: nella maggior parte dei casi, infatti, si è proceduto all'approvazione automatica dell'istituto. L'invio dei documenti contenenti le norme di salute e sicurezza del lavoratore, previsto dall'articolo 22 della legge 81/2017, è avvenuto via email.

Oltre l'emergenza

Al di là delle misure imposte dall'emergenza sanitaria, lo smart working rappresenta una modalità di lavoro ancora "di nicchia" in Italia, ma sempre più diffusa. Secondo le

stime dell'Osservatorio sullo smart working della School of management del Politecnico di Milano, nel 2019 i lavoratori che hanno beneficiato del lavoro agile sono stati 570 mila, in aumento del 20% rispetto all'anno precedente. Ad averlo sperimentato per prime sono le multinazionali: nel mondo anglosassone e nel Nord Europa la flessibilità di spazi e luoghi, unita a un'organizzazione del lavoro per obiettivi, è già diffusa da anni e, secondo l'Iwg Global Workspace survey 2019, in Paesi come Germania e Olanda la penetrazione del lavoro flessibile arriva all'80% e al 75 per cento.

Grandi aziende versus Pmi


In Italia si assiste a un fenomeno di forte polarizzazione in cui, secondo i dati del Politecnico, il 58% delle grandi aziende ammette di aver già avviato iniziative strutturate di smart working mentre una percentuale minima (3%) non le ha avviate né ha interesse a farlo. Tra le Pmi -

che sono la maggioranza delle aziende italiane - la situazione è ribaltata: solo 12 su 100 hanno avviato un progetto di lavoro agile mentre oltre la metà (51%) dice che non lo ha fatto né ha interesse a farlo.

Benefici e gap tecnologico

Considerando i benefici - economici e ambientali - che vengono attribuiti allo smart working, e "sfruttando" questo periodo di sperimentazione forzata, le Pmi italiane potrebbero cambiare idea. Uno degli ostacoli che l'emergenza ha forzato le aziende a superare, infatti, è quello tecnologico: molte realtà hanno dovuto utilizzare piattaforme di condivisione del lavoro e spostare le proprie riunioni su app come Hangouts, aSkype o Zoom. Incoraggianti, nell'ottica di una riduzione progressiva del tecnologia della fibra che, secondo EY, quest'anno servirà un terzo delle abitazioni.

I LAVORATORI «SMART» IN ITALIA




Fonti: Osservatorio Smart working,
Politecnico di Milano
The Iwg Global Workspace survey, 2019

LA DIFFUSIONE DELLO STRUMENTO

Dati 2019 in percentuale

■ IMPRESE CHE HANNO INIZIATIVE STRUTTURATE
■ IMPRESE CHE NON HANNO INIZIATIVE STRUTTURATE E NON HANNO INTERESSE A FARLE



I BENEFICI

13,7

Miliardi di €

L'incremento di produttività che le aziende italiane potrebbero far registrare come sistema Paese se adottassero un modello maturo di smart working. Il dato corrisponde a un aumento di produttività del 15% per ciascun lavoratore


135

Kg di CO²

Il risparmio annuale di emissioni per singolo lavoratore in seguito all'applicazione dello smart working un giorno alla settimana

LO SCENARIO INTERNAZIONALE

Aziende con una policy di lavoro flessibile



2

Le regole. La legge 81/2017 che disciplina l'organizzazione agile valorizza l'autonomia dei lavoratori e permette di offrire margini di adattabilità alle singole situazioni

Niente luoghi e orari fissi: lo smart working è individuale

Aldo Bottini

Per attuare lo smart working non serve un accordo sindacale, anche se molte aziende hanno ritenuto, per ragioni di opportunità legate alle relazioni sindacali e di coinvolgimento delle rappresentanze aziendali, di stipularne uno.

Il pilastro flessibile

La legge sul lavoro agile (81/2017), invece, attribuisce un rilievo centrale e imprescindibile all'accordo individuale, che deve essere redatto in forma scritta e deve, in particolare, disciplinare l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. Inoltre, l'accordo individuale deve individuare i riposi, i tempi di disconnessione dagli strumenti, l'esercizio del potere di controllo e le condotte disciplinarmente rilevanti. Si tratta di un documento che costituisce il pilastro sul quale si regge l'istituto, e che va quindi redatto con particolare at-

tenzione. In questo la legge 81/2017 è particolarmente innovativa, proprio in quanto valorizza l'autonomia individuale e offre, quindi, importanti margini di flessibilità e adattabilità alle singole situazioni.

L'accordo può essere a termine o a tempo indeterminato. In quest'ultimo caso, ciascuna delle parti può recedere, tornando quindi alle modalità di lavoro "ordinarie", con un preavviso di 30 giorni (60 per il lavoratore disabile, se a recedere è il datore di lavoro), o anche senza preavviso in presenza di un giustificato motivo.

Il nodo dell'orario

Quanto al contenuto dell'accordo, le principali questioni che nella pratica si pongono riguardano i temi dell'orario e del luogo di lavoro. A tale riguardo non va dimenticato che lo smart working si caratterizza per essere una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro «senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro» e «senza una postazione fissa», in ciò differenziandosi nettamente dal vecchio telelavoro. Alla luce di ciò, non appare né necessario né opportuno, in via generale, fissare nell'accordo un preciso ora-

rio di lavoro, essendo nettamente più coerente con la natura dello strumento lasciare che sia il lavoratore ad auto organizzarsi.

La "rivoluzione" che lo smart working può portare nel mondo del lavoro, infatti, è proprio il passaggio da un sistema di valutazione basato sul tempo a uno basato sui risultati della prestazione. Questo non significa che il datore "abdichi" al proprio potere direttivo, che deve al contrario estrinsecarsi attraverso precise indicazioni contenute nell'accordo individuale. A seconda delle necessità organizzative, potranno così essere determinate fasce orarie di reperibilità o contattabilità, o al limite momenti della giornata in cui è necessario che il dipendente lavori, magari per coordinarsi con gli altri appartenenti al suo reparto/team, ma che in linea di massima non devono per forza coincidere con l'orario osservato quando si lavora in azienda. Anzi, sarebbe preferibile che non lo fosse, posto che lo smart working non subisce il limite dell'orario normale di lavoro (40 ore settimanali), e quindi è logicamente incompatibile con il lavoro straordinario. L'unico limite che per legge va posto è quello della

durata massima dell'orario settimanale o giornaliera, prevista dalla legge (48 ore settimanali) e dalla contrattazione collettiva, il cui rispetto, insieme a quello (connesso) dei riposi giornaliero (11 ore consecutive) e settimanale (24 ore ogni sette giorni), va richiamato nell'accordo. Da questo punto di vista, appaiono poco coerenti con la novità e la stessa disciplina legale dell'istituto quei contratti collettivi che impongono al lavoratore agile l'osservanza dello stesso orario applicato all'interno dell'azienda.

Nessuna postazione fissa

Allo stesso modo, non vi sono in generale valide e convincenti ragioni per limitare la scelta, da parte del lavoratore, del luogo dove svolgere la prestazione lavorativa. Su questo tema si deve registrare invece una tendenza, soprattutto da parte della contrattazione collettiva, a porre limiti e divieti, circoscrivendo i possibili luoghi di lavoro, in genere al domicilio del lavoratore o ad altre sedi aziendali, ed escludendone aprioristicamente altri, ad esempio i luoghi pubblici. La ragione di ciò viene spesso ricondotta alla tutela della salute e alla protezione dei da-

ti aziendali. Ma la tutela della salute, nel lavoro agile, si persegue con l'informazione sui rischi e la formazione, oltre che sulla cooperazione del lavoratore nell'attuazione delle misure di prevenzione, e non sulla scelta di particolari luoghi, rispetto ad alcuni dei quali peraltro (ad esempio il domicilio) il datore non può fornire alcuna garanzia.

La protezione dei dati

Quanto alla protezione dei dati, molto meglio affidarla a misure tecniche (password, reti protette) e a stringenti regole comportamentali. Bisognerebbe, insomma, evitare di "imbrigliare" lo smart working con regole e divieti assai poco "agili" e non in linea con lo spirito della legge, che lo riportano ad una forma di lavoro più somigliante al suo "antenato", il telelavoro. Invece, purtroppo, si registra talvolta nella contrattazione collettiva una sorta di pulsione regolatoria (molte volte ingiustificata), dalla quale traspare una certa preoccupazione di fronte ad una modalità lavorativa potenzialmente in grado di scardinare le tradizionali coordinate spazio-temporali del lavoro subordinato.

3

I punti chiave.

Dalla busta paga alle regole di controllo e sicurezza: i cardini della flessibilità

a cura di Aldo Bottini




RETRIBUZIONE

Parità di trattamento anche riguardo ai benefit

Non sono preclusi gli incentivi

La legge 81/2017 sancisce il principio di parità di trattamento. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. La parità di trattamento si riferisce tanto alla retribuzione fissa quanto a quella variabile. Anzi, la legge si premura di precisare anche che gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono

applicabili anche quando l'attività lavorativa è prestata in modo agile. Il medesimo criterio sembra doversi estendere ai benefit, a meno che essi non siano strettamente collegati alla presenza continuativa nei locali aziendali. Va ricordato che il lavoro agile si caratterizza per lo svolgimento della prestazione «in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno», quindi sembra difficile negare allo smart worker diritti legati al trasporto (auto aziendale, indennità di trasporto), qualora essi siano riconosciuti collettivamente ai lavoratori «interni» che svolgono le medesime mansioni in smart working, sul presupposto del mancato utilizzo di tale servizio in quelle giornate.




ORARIO DI LAVORO

Va messo per iscritto il diritto alla disconnessione

Organizzazione e misure tecniche

Il diritto alla disconnessione, come barriera all'invasività degli strumenti e alla rottura dei confini tra vita lavorativa e vita privata, è sancito dalla legge 81/2017 sul lavoro agile. È necessario stabilire nell'accordo il diritto del lavoratore a disconnettersi per determinati periodi di tempo, normalmente coincidenti con il riposo giornaliero e settimanale, le festività e le ferie, non rispondendo alle email, ai messaggi e alle telefonate, né accedendo al sistema informativo aziendale, se non addirittura disattivando i dispositivi. Ma la formulazione della legge sul lavoro agile («misure tecniche e organizzative») sembra suggerire qualcosa di più. Quanto alle misure tecniche, in alcune aziende tedesche sono

state sperimentate modalità automatiche di consegna ritardata delle email che partano in determinate fasce orarie. Anche in Italia c'è chi sta prendendo in considerazione questa possibilità. Si tratta però di misure non semplici da implementare, soprattutto nelle aziende globali, dove il fuso orario gioca un ruolo fondamentale. Più praticabili sono le misure di tipo organizzativo. Ad esempio policy o direttive, rivolte in primo luogo (ma non solo) ai manager, relativamente al corretto e non invasivo utilizzo dei dispositivi, che potrebbero prevedere la sanzionabilità dei comportamenti difforni. Anche se, come alcuni rilevano, la vera garanzia di diritto alla disconnessione è affidata al diffondersi di una cultura dell'uso responsabile degli strumenti.



SALUTE E SICUREZZA

Luoghi e strumenti non devono comportare rischi

All'azienda spetta la formazione

La legge prevede che il datore di lavoro debba garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile. In primo luogo, il datore di lavoro dovrà assicurare la sicurezza e il buon funzionamento degli strumenti assegnati al lavoratore. Ma, soprattutto, il datore deve insegnare al lavoratore un'informazione scritta sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di svolgimento del lavoro, che quindi dovrà adeguatamente soffermarsi sui rischi legati alla prestazione fuori dai locali aziendali. Andrà poi fornita al lavoratore agile una adeguata e completa formazione sui rischi e le misure da adottare per evitarli. Una volta che il

datore di lavoro abbia adempiuto al dovere informativo e formativo, il lavoratore è tenuto a cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione predisposte per fronteggiare i rischi connessi alla prestazione fuori dai locali aziendali. Il lavoratore agile quindi, rispetto al collega «interno», ha una responsabilità in più, quella di adeguarsi, nella scelta del luogo e delle modalità di lavoro, alle prescrizioni di sicurezza ricevute. Il lavoratore agile ha diritto alla copertura Inail per gli infortuni e le malattie professionali. Ciò anche con riferimento all'infortunio in itinere purché la scelta del luogo dove recarsi a svolgere la prestazione sia dettata da esigenze lavorative, di conciliazione vita-lavoro e risponda a criteri di ragionevolezza.



DIPENDENTI PUBBLICI

Sempre più attività in remoto nella Pa

La sperimentazione avviata nel 2015

Già nel 2015, la legge assegnava alla pubblica amministrazione la possibilità di sperimentare nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa. In concomitanza con l'entrata in vigore della legge 81/2017 (applicabile anche alla pubblica amministrazione), una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri (3/2017), attuativa della legge 124/2015, ha dettato le linee guida per l'applicazione dello smart working nella Pa. Tali linee guida contemplano nuove modalità di organizzazione del lavoro basate sulla valutazione per obiettivi, la valorizzazione e responsabilizzazione delle risorse umane, la riprogettazione dello spazio di lavoro, la promozione dell'utilizzo delle tecnologie digitali.

L'obiettivo dichiarato dal provvedimento è quello di permettere ad almeno il 10% dei dipendenti di avvalersi delle nuove modalità entro tre anni. L'emergenza sanitaria Covid-19 ha impresso una formidabile quanto inaspettata accelerazione alla diffusione dello smart working nella Pa. Il Dl 17 marzo 2020 ha previsto che, fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020), il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nella Pa in una forma semplificata che prescinde dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi, e anche attraverso l'utilizzo di dispositivi propri dei dipendenti. La direttiva 2/2020 del ministro per la Pa ha invitato, con l'occasione, a un ripensamento in merito alle attività che possono essere oggetto di lavoro agile.

4

La tutela. I dati raccolti sui lavoratori vanno trattati nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e pertinenza

Il controllo aziendale deve misurarsi con la privacy

Aldo Bottini

Nello svolgimento del rapporto di lavoro in modalità smart working il potere di controllo del datore di lavoro può essere concretamente esercitato solo attraverso gli strumenti tecnologici utilizzati dal dipendente per svolgere l'attività lavorativa. Quindi, quella a distanza è l'unica forma di controllo possibile nel lavoro agile, quantomeno per quella parte di prestazione svolta fuori dai locali aziendali.

Jobs Act

Difficilmente pertanto lo smart working avrebbe potuto essere attuato, sotto il profilo dei controlli dei lavoratori, senza la riforma dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori attuata nel 2015 con il Jobs Act, che ha eliminato il generale divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa.

Prima della riforma del 2015, l'assegnazione al lavoratore degli strumenti per lavorare da remoto (che certamente consentono un controllo a distanza e ricadono quindi nel campo di applicazione dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori) avrebbe quantomeno richiesto il preventivo accordo sindacale o l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro.

Ora invece da tale preventivo adempimento si può prescindere, posto che tali strumenti rientrano, si potrebbe dire per definizione, tra quelli «utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa», che il secondo comma del vigente articolo 4 dello Statuto dei lavoratori esonera appunto dalla procedura autorizzativa sindacale o amministrativa.

Ciò naturalmente non significa che il controllo possa avvenire senza il rispetto di alcuna regola.

Potere di controllo

Intanto l'esercizio del potere di controllo sulla prestazione "esterna" (quindi a distanza) deve essere disciplinato dall'accordo individuale di lavoro agile. Lo dispone l'articolo 21 della legge sul lavoro agile (81/2017), che richiama il rispetto dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.

E' dunque necessario ottemperare a quanto prescritto dal terzo comma di tale norma: i lavoratori devono anzitutto essere adeguatamente informati delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli.

Policy aziendale

Questo ovviamente vale per tutti i lavoratori, "agili" o meno. Normalmente, all'interno delle aziende, tale informazione viene fornita attraverso la redazione di una policy che descrive le caratteristiche, le modalità e le regole di funzionamento di tutti gli strumenti ed impianti (di lavoro o meno) esistenti in azienda dai quali possa derivare la possibilità di controllare a distanza l'attività lavorativa.

La policy deve inoltre precisare le modalità di gestione dei dati raccolti e i soggetti abilitati ad accedervi. Va continuamente aggiornata e portata a conoscenza di tutti i lavoratori.

La policy generale deve essere richiamata nell'accordo di lavoro agile, ed eventualmente integrata con disposizioni specifiche riguardanti i controlli sulla prestazione resa al di fuori dei locali aziendali.

Occorre esplicitare che la violazione delle prescrizioni contenute nell'accordo (e nella policy che esso recepisce) darà luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal codice disciplinare aziendale. Ma non basta.

I dati raccolti attraverso i controlli devono essere trattati nel rispetto della normativa privacy, e quindi dei principi di necessità, proporzionalità e pertinenza che la caratterizzano.

A queste condizioni, le informazioni raccolte potranno essere utilizzate a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro (valutativo, premiale, disciplinare, e altro).

In sostanza, per implementare politiche di smart working davvero efficienti, non si può prescindere dalla messa in atto di procedure e policy che regolamentino l'uso degli strumenti informatici utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione a distanza, pena l'impossibilità di controllare la prestazione lavorativa e i suoi risultati.

Principio di trasparenza

Procedure e policy che devono essere portate a conoscenza del lavoratore, in base al principio di trasparenza che governa il sistema dei controlli.

Informare è imprescindibile, ma non basta. Tutti coloro che si occupano di risorse umane devono fare i conti con le disposizioni a tutela della privacy, espressamente richiamate dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, alle quali è affidato il bilanciamento di interessi tra il potere di controllo del datore di lavoro (che la legge 81/2017 richiama espressamente) e il diritto alla dignità e riservatezza del lavoratore.

Perché sia effettivamente possibile verificare distanza i risultati della prestazione del lavoratore agile, e per non avere brutte sorprese, è dunque indispensabile costruire meccanismi di controllo trasparenti, proporzionati e non eccedenti rispetto alle legittime finalità che stanno alla base del controllo stesso.

LA NORMA

Legge 81/2017

Il lavoro agile è disciplinato dalla legge 81 del 2017, entrata in vigore il 14 giugno dello stesso anno. La legge, nel suo complesso, introduce le misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Gli articoli che riguardano lo smart working sono:

• articolo 18

Svincola il lavoro subordinato da orari e luoghi permettendo di operare senza una postazione fissa e «entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale».

• articolo 19

Definisce l'accordo individuale tra le parti su cui si fonda il lavoro agile. Un accordo che può essere a tempo indeterminato oppure determinato.

• articolo 20

Stabilisce il diritto all'equiparazione retributiva tra lavoratore subordinato e lavoratore subordinato "agile" e quello alla formazione continua.

• articolo 21

Delimita e definisce il potere di controllo del datore di lavoro sul dipendente in smart working.

• articolo 22

Stabilisce che: «Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta». Al contempo il lavoratore deve garantire il rispetto alle regole per la tutela della propria salute e sicurezza.

• articolo 23

Garantisce il diritto all'assicurazione per gli infortuni non solo sul luogo di lavoro ma anche nel tragitto (anche qualora ci si stia recando in un luogo diverso dall'ufficio).

I QUESITI

• **Sono stata assunta tramite un contratto di apprendistato professionalizzante con un orario di 30 ore settimanali. Il contratto collettivo nazionale di riferimento è quello del commercio. Posso avanzare una richiesta di smart working?**

Sul presupposto che il datore di lavoro abbia implementato lo smart working, questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non è vincolata a determinate tipologie contrattuali. Pertanto non è escluso che il contratto di apprendistato possa svolgersi in smart working, a condizione che vengano rispettate le ore destinate all'attività formativa e i relativi adempimenti, nonché la regolamentazione legale e contrattuale applicabile allo smart working. (Stefania Radocchia)

• **È legittimo il comportamento di una primaria azienda di telecomunicazioni la quale ha previsto, nell'accordo stipulato con i dipendenti, che nelle giornate di "lavoro agile" (smart working) svolte dal proprio domicilio venga riconosciuto il buono pasto? Ai lavoratori "agili" dovrebbe essere garantita la parità di trattamento - economico e normativo - rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie.**

La disciplina dello smart working - al di là delle tutele garantite dalla legge - è rimessa all'accordo delle parti aziendali, a livello collettivo o individuale. Per esempio, mentre l'accordo aziendale di una società può prevedere che il buono pasto spetti ugualmente, ossia anche nei giorni di lavoro in modalità "agile", al contrario l'accordo stipulato all'interno di un'altra società può disporre che, nel corso delle giornate di smart working, il dipendente non ha diritto ad alcuna forma di rimborso in ragione della mancata fruizione del servizio mensa. La ratio della norma è comprensibile e non pare confliggere con alcun principio costituzionale o di altro tipo. (Alberto Bosco e Josef Tschöll)

L'esperto risponde

SETTIMANALE

DI CONSULENZA

PER I LETTORI

Focus

**Decreto «cura Italia»:
gli aiuti alle famiglie**

In allegato con il Sole 24 Ore



MERCOLEDÌ
IN
EDICOLA

Il Sole 24 Ore

Lunedì 6 Aprile 2020

l'esperto risponde

n. 14/2020

14



la
guida
rapida

Estraibile
al centro
dell'inserto

Smart working

La svolta
nelle aziende

SPECIALE CORONAVIRUS

— Forum dell'Esperto risponde

— I chiarimenti su lavoro, tutele e finanziamenti

Per formulare i quesiti: www.ilsole24.ore.com/forumcoronavirus

FISCO

CORONAVIRUS

Pietro Gremigni
Stefania Radocchia
Fabio Venanzi
Maurizio Di Rocco
Alessandro Sartirana
Rosario Dolce
Gianluca Dan
Francesco Gianfelici

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

Gabriele Ferlito

AGEVOLAZIONI SULLA CASA

Marcello Claudio
Lupetti
Marco Zandonà

DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

Attilio Calvano
e Alfredo Calvano
Giuseppe Merlino

CONTRIBUENTI MINORI, MINIMI E REGIMI CONTABILI

Paolo Meneghetti
Giovanni Petruzzellis

IVA

Albino Leonardi
Gian Paolo Tosoni
e Marcello Valenti

IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

Vincenzo Pappa
Monteforte

CONDOMINIO

Matteo Rezzonico
Cesarina Vittoria
Vegni

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Aldo Forte
Fabio Venanzi

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Vincenzo Pappa
Monteforte

PRATICHE NOTARILI

Vincenzo Pappa
Monteforte

DIRITTO DI FAMIGLIA

Silvia Giamminola

Per inviare le domande agli esperti compilare
il modulo presente sul sito del Sole 24 Ore dove è disponibile
anche la banca dati con oltre 200mila risposte.

In diretta con l'esperto
ilsole24ore.com/espertorisponde

Il Sole
24 ORE

Emergenza Coronavirus

LAVORO E PREVIDENZA

A cura di
Pietro Gremigni



[708] Anche il dipendente Onlus fruisce della Cig in deroga

Sono un fisioterapista dipendente di un'associazione Onlus, che opera in regime di convenzione con le Asp (Aziende di servizi alla persona) per il servizio di riabilitazione neuromotoria, sia ambulatoriale che domiciliare. L'attività è stata sospesa per il Covid-19. Volevo chiedere se per noi dipendenti è prevista la cassa integrazione in deroga.

M.P. - CALTANISSETTA

Trattandosi di un datore di lavoro appartenente a una Onlus, cioè appartenente al cosiddetto "terzo settore", è possibile chiedere la Cig in deroga, che dovrà essere preceduta da un accordo sindacale se sono occupati più di cinque dipendenti. In caso contrario (fino a cinque dipendenti), l'accordo non è obbligatorio e la Onlus può fare domanda alla Regione in base alle regole contenute nell'accordo regionale quadro di riferimento.

[709] Coronavirus, le misure per i contratti a chiamata

Sono un commerciante e ho due dipendenti con contratto a chiamata. In questo periodo di emergenza come mi devo comportare? Se li licenziassi, in un periodo non emergenziale avrebbero diritto alla Naspi (nuova assicurazione sociale per l'impiego), ma il Dl 18/2020 ("cura Italia") lo impedisce.

M.G. - FERRARA

In caso di sospensione o riduzione dell'attività conseguente all'emergenza in atto, è possibile ricorrere alla Cig in deroga senza dovere fare alcun accordo sindacale se la forza lavoro occupata è fino a cinque dipendenti e per una durata massima di nove settimane. Occorre solo accertarsi che l'accordo regionale che regola la Cig in deroga non escluda gli intermittenti dal beneficio o ne limiti in qualche modo la prestazione commisurandola, per esempio, alle giornate di effettiva prestazione resa. Dopo di che si potrà fare domanda alla Regione, che a sua volta inoltrerà la richiesta all'Inps.

[710] Cig Covid: non è necessaria la regolarità contributiva

Per beneficiare della cassa integrazione in deroga ex

Dl 18/2020, un'impresa dev'essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali?

V.B. - PESARO

La risposta è negativa. L'articolo 22 del Dl 18/2020, che costituisce la disciplina quadro di riferimento, non richiede la regolarità contributiva per accedere alla cassa integrazione in deroga. Si segnala inoltre che nemmeno la circolare 38/2020 dell'Inps sulla Cig in deroga nei comuni della ex zona rossa prevede il rispetto degli obblighi contributivi come condizione per accedere a questo ammortizzatore.

[711] La situazione dei dipendenti di ramo d'azienda in affitto

Il 23 febbraio 2020 un'azienda affitta un ramo d'azienda a un'altra, che dal 24 febbraio 2020 acquisisce una parte dei dipendenti della prima. Si chiede se la seconda impresa ha diritto alla cassa integrazione in deroga, dal momento che si tratta di un passaggio di dipendenti, e non di nuove assunzioni, e considerato che nel Dl 18/2020 sono destinatari di Cig in deroga i lavoratori in forza al 23 febbraio 2020.

F.Z. - SASSARI

In base alle norme del decreto "cura Italia" (Dl 18/2020) e al messaggio Inps 1321/2020, i lavoratori destinatari della cassa integrazione in deroga devono risultare in forza all'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

L'affitto di un ramo di azienda con passaggio di dipendenti da un datore di lavoro all'altro, rientra nella disciplina generale del trasferimento o cessione di azienda regolati dall'articolo 2112 del Codice civile.

A riguardo l'Inps, con la circolare 47/2020, ha precisato che ai fini della sussistenza del requisito di essere alle dipendenze del richiedente al 23 febbraio 2020, nelle ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del Codice civile, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

La formulazione permette pertanto di fare rientrare tra i destinatari della cassa integrazione per Covid-19 anche i lavoratori che passano alle dipendenze dell'affittuario dopo il 23 febbraio 2020, in quanto computabili nella forza lavoro anche durante la fase in cui erano alle dipendenze del datore di lavoro che ha affittato il ramo di azienda.

A cura di
Stefania Radoccia



[712] «Cura Italia»: più permessi per l'assistenza ai disabili

Vorrei avere un chiarimento sull'articolo 24 del Dl 18/2020 ("cura Italia") per quel che riguarda l'incremento dei permessi retribuiti ex articolo 33, legge 104/1992.

Mio marito lavora in un'azienda privata di sicurezza e vigilanza ed è beneficiario dei tre giorni previsti dalla legge 104 a seguito della grave invalidità di mia madre, che vive con noi.

Quanti giorni totali di permesso può prendere nei mesi di marzo e aprile 2020?

A.G. - CATANZARO

Secundo l'articolo 24 del Dl 18/2020, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa ex articolo 33, comma 3, della legge 104/1992, è incrementato di ulteriori 12 giornate complessive, da utilizzare nei mesi di marzo e aprile 2020.

Di conseguenza, in considerazione dei giorni di permesso già riconosciuti ai lavoratori che assistono una persona con disabilità grave, il numero complessivo dei giorni di permesso è pari a 18 per i mesi di marzo e aprile 2020.

Gli aventi diritto ai permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi; a tal proposito, le modalità per la richiesta e l'utilizzo di questi permessi rimangono le stesse di sempre.

A cura di
Fabio Venanzi



[713] La revisione rinviata prolunga lo status quo

Fruisco dei permessi ex legge 104/1992 per assistere mio padre. A marzo di quest'anno ci sarebbe dovuta essere la visita di revisione per l'eventuale proroga.

Per motivi legati all'emergenza Covid 19, la visita è stata rinviata a data futura, pertanto vorrei sapere se posso continuare a fruire dei tre giorni di permesso mensili per assistere mio padre.

R.M. - MILANO

La fruizione dei permessi è ammessa a condizione che il padre del lettore sia stato riconosciuto soggetto con handicap in situazione di gravità, a norma dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 numero 104.

L'articolo 25, comma 6-bis, del Dl 24 giugno 2014, n. 90, prevede che nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la revisione, è di competenza dell'Inps. Pertanto il lettore potrà continuare a fruire dei permessi, fino a nuova visita.

TUTELA DEI CONSUMATORI

A cura di
Maurizio Di Rocco



[714] Il soggiorno annullato per l'emergenza coronavirus

In febbraio abbiamo prenotato le nostre ferie estive di agosto 2020 in una struttura sulla costiera amalfitana, pagando l'intero importo del soggiorno nel momento della prenotazione. La scorsa settimana la direzione della struttura ci manda una mail annullando la nostra prenotazione a causa della grave situazione sanitaria.

Ci propongono esclusivamente di congelare l'importo per soggiornare nello stesso periodo dell'anno 2021. Abbiamo risposto che non siamo disponibili ad accettare la loro proposta e abbiamo chiesto la restituzione dell'importo già pagato. Hanno risposto che sono in attesa di ulteriori provvedimenti del Governo.

Possiamo pretendere la restituzione della somma? Il loro comportamento rispetta la normativa?

C.I. - MANTOVA

Con il Dl 9 del 2 marzo 2020, all'articolo 28, è stato previsto che, in caso di annullamento di viaggi e vacanze già prenotate, i consumatori hanno diritto a vedersi applicato l'articolo 41 del Codice del turismo, con conseguente possibilità di effettuare un altro viaggio di valore equivalente o superiore a quello annullato, oppure di ottenere il rimborso del prezzo già pagato. Tuttavia, lo stesso decreto, a differenza di quanto previsto nel citato articolo 41, consente alle agenzie di viaggio e ai tour operator di provvedere all'eventuale rimborso anche a mezzo di voucher, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

[715] Risoluzione o nuovo accordo per la cerimonia saltata

In seguito all'emergenza coronavirus, io e la mia compagna abbiamo deciso di posticipare il nostro matrimonio dal mese di maggio al mese di ottobre 2020.

Considerando che al momento della conferma del nostro banchetto abbiamo dato una caparra di mille euro, chiediamo se abbiamo diritto alla restituzione della stessa.

C.F. - BRESCIA

L'impossibilità sopravvenuta di dare corso al contratto di ristorazione costituisce motivo di risoluzione del contratto stesso. In base agli articoli 1256 e 1463 del Codice civile, la parte che ha ricevuto un acconto sul prezzo dovrà quindi restituirlo all'altra parte. Nulla vieta, peraltro, che le stesse parti si accordino per rinegoziare il contratto, spostandone l'esecuzione ad altra data, tenendo fermo l'acconto già versato.

[716] Coronavirus: l'hotel spagnolo nega il risarcimento

Avevo prenotato un hotel in Spagna per aprile 2020 con metodo di pagamento anticipato. In seguito alla diffusione del Covid-19 ho scritto alla struttura per ottenere, se non un rimborso della prenotazione, almeno un "buono" spendibile successivamente. La struttura, tuttavia, non ha accolto la mia richiesta. Dato che la rescissione del contratto è dovuta a causa di forza maggiore, chiedo come fare per ottenere il rimborso di quanto pagato oppure un voucher.

C.C. - RIMINI

Quanto descritto dal lettore costituisce un'ipotesi di annullamento del viaggio per causa di forza maggiore. In tale contesto trovano attualmente applicazione sia l'articolo 41 del Codice del turismo, che l'articolo 28 del recente Dl 2 del 9 marzo 2020, poi integrato dall'articolo 88 del successivo Dl 18 del 17 marzo 2020.

In base a tali norme il viaggiatore avrà quindi diritto a ricevere il rimborso integrale del prezzo pagato, salva la possibilità di tour operator e agenzie di viaggi di sostituire il rimborso con l'emissione di voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dalla loro emissione.

Il lettore mantiene comunque il diritto al rimborso integrale e, quand'anche si applicasse il diritto spagnolo (nell'ipotesi in cui abbia prenotato direttamente sul sito dell'hotel), il foro competente sarebbe in Italia; in quest'ultimo caso sarebbe utile appoggiarsi a un'associazione di consumatori.

[717] Voucher sostitutivi di vacanze studio all'estero

Il 5 aprile 2020 sarei dovuto partire per una vacanza studio a Monaco di Baviera. A causa della pandemia e delle restrizioni introdotte per limitare il contagio non ho più la possibilità di partire. Ho contattato la scuola con cui ho organizzato la vacanza studio e mi è stato detto che ci sarebbe la possibilità di essere rimborsato per l'intero importo tramite voucher, che potrò poi spendere entro un anno.

Non credo, tuttavia, che avrò la possibilità di ripetere questa esperienza e quindi preferirei un rimborso monetario. Posso chiederlo?

L.G. - BRESCIA

Già con il primo Dl n. 9 del 2 marzo 2020, all'articolo 28, il Governo era intervenuto sul tema dei viaggi d'istruzione, disponendo che, in caso di annullamento dei viaggi stessi, si potesse fare riferimento alle norme di tutela dei pacchetti turistici e, in particolare, all'articolo 41 del Codice del consumo, con conseguente diritto a ottenere il rimborso del prezzo pagato. Lo stesso decreto, però, diversamente da quanto previsto dal suddetto articolo, ha previsto che il rimborso possa essere

effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. Sebbene sussista un'evidente incongruenza tra le due norme, allo stato, le agenzie di viaggio e i tour operator possono procedere in tal senso. Sarà, quindi, necessario attendere un ulteriore intervento normativo o giurisprudenziale per fare chiarezza sul punto.

A cura di
Alessandro Sartirana



[718] «Tutelato» anche l'acconto per il pacchetto turistico

Abbiamo acquistato un pacchetto vacanza pagando un acconto del 30 per cento. Vorrei sapere se l'agenzia viaggi può pretendere il saldo e - dato che non faremo il viaggio previsto per il prossimo 2 maggio - chiedo se il rimborso o l'erogazione di un voucher da parte dell'agenzia sono subordinati al pagamento del saldo del pacchetto.

D.S. - VARESE

Va premesso che la tematica è regolata da due dei più recenti decreti emanati dal presidente del Consiglio dei ministri, ovvero l'articolo 28 del decreto 2 marzo 2020, n. 9, e l'articolo 88 del decreto 17 marzo 2020, n. 18. Il primo, prevede espressamente il diritto di risoluzione del contratto di viaggio per impossibilità sopravvenuta della prestazione a favore dei consumatori che non possano godere della fruizione per le limitazioni di movimento conseguenti all'emergenza sanitaria in corso: formulata la richiesta di annullamento, l'organizzatore dovrà, entro quindici giorni dalla comunicazione, provvedere al rimborso dell'importo versato a titolo di prezzo o all'emissione di un voucher del medesimo importo e utilizzabile entro dodici mesi.

Il secondo, ha esteso l'efficacia di queste misure al pacchetto viaggio e agli eventi di spettacolo: la validità delle previsioni è fissata alla data del 3 aprile 2020, procrastinabile in virtù di eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ex articolo 3, comma 1, del Dl 6/2020. In riferimento al quesito del lettore, si ritiene che, pur non rientrando la data di partenza nel periodo attualmente previsto dalla normativa, sussistono valide ragioni per chiedere l'annullamento fin d'ora e la restituzione dell'importo pagato a titolo di acconto o l'erogazione di un voucher, non essendo minimamente prevedibile la cessazione dell'emergenza prima della partenza. A maggior ragione, non è il caso di pagare il saldo del pacchetto turistico.

LOCAZIONI

A cura di
Rosario Dolce



[719] Coronavirus, il punto sui canoni universitari

Mio figlio è uno studente universitario fuori sede e abita in un appartamento preso in locazione. Dal 23 febbraio, a causa dell'emergenza Covid-19, è stata disposta la chiusura dell'università e lui ha fatto rientro a casa. Devo continuare a pagare il canone di locazione anche se mio figlio non può ritornare all'università fino a nuove disposizioni, oppure posso sospenderlo?

R.V. - CASERTA

Il contratto di locazione per esigenze abitative di studenti universitari è un particolare tipo di contratto a uso transitorio con cui uno soggetto (locatore) mette temporaneamente a disposizione di uno o più studenti universitari fuori sede (conduttore o

conduttori) un immobile destinato ad abitazione e situato nel comune sede dell'università (o in un comune limitrofo), dietro pagamento di un corrispettivo da determinare secondo quanto previsto da appositi accordi territoriali.

La legge prevede, inoltre, la durata minima e massima di tale tipologia di contratto.

Questi contratti sono particolarmente a rischio durante periodi di emergenza come quello attuale, ed è più che lecito interrogarsi sulla posizione del conduttore, a fronte dell'adempimento della propria obbligazione pecuniaria, in quanto sprovvista di tutela diretta.

Sarebbe da escludere la sospensione del pagamento per un suo atto unilaterale, mentre si potrebbe esercitare la facoltà di recesso, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata, come previsto dal contratto di riferimento.

Se tale periodo dovesse protrarsi oltre un limite di normale tollerabilità (da rapportare anche alla durata della locazione), il conduttore potrà far valere la previsione dell'eccessiva onerosità ex articolo 1467 del Codice civile, chiedendo la risoluzione del contratto ed evitando, in questo modo, il periodo di preavviso. Resta comunque la facoltà del locatore di offrire una modifica equa delle condizioni del contratto originario per salvaguardarne l'efficacia (per esempio, proponendo al conduttore di sospendere il pagamento del canone in attesa della riapertura delle attività universitarie).

BANCHE E FINANZIAMENTI

A cura di
Gianluca Dan



[720] Sono bloccati canoni e rate per finanziamenti a Pmi

Non mi è chiara l'applicazione della moratoria sui finanziamenti alle imprese nell'ambito di applicazione della normativa Covid 19. Mi riferisco all'applicazione degli interessi. Come saranno trattati? Vengono riconteggiati in base al nuovo piano di ammortamento o seguono il decalage in corso in modo che la sospensione non comporti un aggravio degli oneri finanziari?

G.S. - MILANO

L'articolo 56 del Dl 18/2020 (decreto "cura Italia") prevede che, al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di Covid 19, le microimprese e le piccole e medie imprese possono avvalersi dietro comunicazione - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari (articolo 106 del Dlgs 385 del 1° settembre 1993) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - della sospensione fino al 30 settembre 2020.

In particolare, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese chiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

La comunicazione dell'impresa dev'essere corredata da una dichiarazione con la quale si autocertifica, ex articolo 47 del Dpr 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità in conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid 19.

Possono beneficiare delle misure indicate le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), classificate come esposizioni creditizie deteriorate in base alla disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

A cura di
Francesco Gianfelici



[721] Il «cura Italia» non sospende i prestiti personali

Volevo sapere se la sospensione delle rate previste nel decreto «cura Italia» riguarda solo i mutui prima casa o anche i prestiti.

P.C. - MILANO

Il decreto a cui si riferisce il lettore è il Dl 18 del 17 marzo 2020, che ha previsto alcune misure economiche al fine di venire incontro alle difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica da Covid 19. All'articolo 54 vengono disciplinate le nuove modalità di ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, istituito con la legge 244/2007 (articolo 2, commi 475 e successivi). Con l'articolo 56 si individuano le misure di sostegno finanziario per le micro, piccole e medie imprese colpite dalla crisi causata dall'epidemia Covid-19, che viene formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia.

Questo decreto non prevede per i prestiti personali e, per tale motivo, alcune associazioni dei consumatori hanno protestato evidenziando il mancato inserimento nel decreto di misure atte a sospendere le rate dei prestiti personali. Occorre aggiungere, però, che alcuni istituti di credito hanno autonomamente attivato un servizio a distanza – tramite email o telefono – per la raccolta delle richieste di sospensione di finanziamenti, mutui o prestiti personali.

Fisco

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

A cura di
Gabriele Ferlito



[722] Bonus Sud, rileva la data di consegna dei beni mobili

A novembre 2019 è stata presentata domanda per il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno ex legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016) per beni da acquisire in leasing.

Nella domanda – che è stata accolta – è stata indicata come data di fine investimento il 31 dicembre 2019. A dicembre 2019 è stato pagato il maxicanone iniziale, mentre la consegna del bene è avvenuta nel 2020.

Vorrei sapere se per l'utilizzo del credito d'imposta bisogna rettificare la domanda, indicando come data di fine investimento l'anno 2020, oppure se nel modello F24 va indicato l'anno 2019.

A.D. - CASERTA

La legge 208/2015, di Stabilità 2016, ha introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese che, dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 (termine prorogato fino al 31 dicembre 2020 dalla legge 160/2019), effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimenti iniziale.

L'integrazione del requisito temporale è pertanto determinata dal momento di effettuazione dell'investimento. A questi fini, il momento di effettuazione dell'investimento si individua sulla base dei criteri di competenza dei costi stabiliti dall'articolo 109 del Tuir (Dpr 917/1986).

In caso di acquisto di beni mobili (come i macchinari) rileva la data di consegna o spedizione dei beni oppure, se successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà dei beni (esito positivo del collaudo, dove previsto). È invece del tutto irrilevante il momento del pagamento, che riguarda solamente il profilo finanziario dell'operazione.

Nella situazione proposta dal lettore, la consegna del bene è avvenuta nel 2020 e quindi è in tale anno che si considera effettuato l'investimento.

Ciò comporta la necessità di rettificare la comunicazione inviata all'agenzia delle Entrate, utilizzando il nuovo modello approvato in data 9 marzo 2020, disponibile sul sito dell'agenzia delle Entrate. Anche nell'F24 in cui verrà utilizzato il credito andrà pertanto indicato l'anno 2020.

[723] Aiuti per gli alluvionati 2016: tassabile il credito d'imposta

Una società ha ricevuto nel 2019 un finanziamento agevolato ex articolo 1, commi 422-428, della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016), a titolo di contributo per i danni arrecati dall'alluvione del 2016 in Piemonte.

La banca ha erogato il finanziamento con rilascio di regolare piano d'ammortamento.

La società aveva sostenuto in proprio l'intero importo delle spese di rifacimento dei locali e ha ottenuto la somma del finanziamento con rilascio del nulla osta dell'ente locale.

A fronte del rimborso del finanziamento, la legge 208/2015 prevede la concessione di un credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

Questo credito d'imposta è imponibile ai fini Ires e Irap?

La norma prevede inoltre la possibilità di cedere il credito d'imposta alla banca finanziatrice.

In caso di imponibilità e di cessione del credito, è possibile scontare il contributo sulla base del piano d'ammortamento del finanziamento?

G.F. - TORINO

La normativa richiamata dal lettore introduce un meccanismo imperniato sul riconoscimento di un contributo a favore dei cittadini e delle imprese danneggiate da eventi calamitosi. Il contributo è riconosciuto mediante attivazione di finanziamenti agevolati (necessari per l'effettuazione delle opere di ripristino dei danni subiti), correati da un credito d'imposta corrispondente che viene ceduto all'istituto bancario.

In altri termini, è previsto che il credito d'imposta sia utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere alla banca le rate di rimborso del finanziamento stesso. In questo modo, i beneficiari fruiscono unicamente della provvista finanziaria della banca, senza dover versare rate di capitale o di interessi, il cui onere viene scontato dagli istituti di credito direttamente nei confronti dell'Erario (l'istituto di credito recupera l'importo mediante compensazione ovvero cessione del credito).

Con riferimento al primo quesito, costituisce principio generale quello per cui i contributi ricevuti concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, salvo che la legge non disponga diversamente. Nel caso in esame non risultano deroghe nella normativa rilevante, con conseguente tassabilità del credito di imposta.

Passando al secondo quesito, la risposta è negativa, poiché la possibilità ipotizzata dal lettore non è contemplata dalla normativa di riferimento.

[724]

Bonus sul trattore acquistato dopo il sisma in Centro Italia

Vorrei un chiarimento sull'applicabilità del credito d'imposta per investimenti nei comuni colpiti dal sisma nel Centro Italia, previsto dal Dl 8/2017, «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017».

Un'azienda, operante nel settore della lavorazione di ghiaia, sabbia e pietrisco, ha acquistato nel 2020 un trattore stradale. Non esercita autotrasporto per conto di terzi ma in uso proprio, per la gestione operativa del ciclo produttivo aziendale, cioè per la movimentazione del materiale all'interno del cantiere e la consegna ai clienti. Chiedo se la tipologia di investimento rientra fra quelle ammissibili, dato che nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta, nel quadro B, è possibile inserire soltanto impianti, macchinari o attrezzature. Non è chiaro se per impianti, macchinari e attrezzature si faccia riferimento esclusivamente a quanto disposto dall'articolo 2424 del Codice civile, con la conseguenza che la motrice acquistata dall'impresa andrebbe considerata tra gli altri beni.

M.M. - TERAMO

Il credito d'imposta oggetto del quesito agevola l'acquisto di beni classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 (impianti e macchinari) e B.II.3 (attrezzature industriali e commerciali) dello schema previsto dall'articolo 2424 del Codice civile, nel rispetto dei principi contabili, in particolare dell'Oic 16 («Immobilizzazioni materiali»). Nel caso in esame, il trattore, anche in considerazione dell'attività svolta dall'impresa, costituisce un mezzo d'opera classificabile nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce B.II.2 (impianti e macchinari), trattandosi di un apparecchio in grado di svolgere da sé (automatico) ovvero con ausilio di persone (semiautomatico) determinate operazioni rilevanti per lo svolgimento dell'attività tipica dell'impresa.

[725]

Piano Juncker: l'iter per chiedere i finanziamenti

Quali settori possono beneficiare dei finanziamenti previsti dal piano «Juncker» per le piccole e medie imprese? Qual è l'iter da seguire per ottenere questi finanziamenti? Se è vero che per essi si può beneficiare di un contributo a fondo perduto nel Mezzogiorno, a chi va richiesto?

G.M. - SIRACUSA

Il piano di investimenti per l'Europa (cosiddetto piano Juncker) è una misura a sostegno degli investimenti. In particolare, nell'ambito del piano, la Banca europea per investimenti (Bei) finanzia a tasso agevolato – in genere per il tramite di istituzioni finanziarie nazionali partner della stessa – progetti a più alto rischio rispetto a quanto farebbe normalmente, riducendo così la difficoltà per gli investimenti privati più rischiosi di ottenere credito (la garanzia per i finanziamenti è fornita dal Fondo europeo per gli investimenti strategici – Feis).

Il piano si rivolge alle imprese di tutte le dimensioni, pubbliche e private, e si concentra generalmente su investimenti in settori di ampio respiro (ad esempio infrastrutture, energia, ricerca e innovazione, istruzione, sanità). Per le piccole e medie imprese, tuttavia, è possibile accedere alle risorse del piano indipendentemente dal settore di intervento. I progetti idonei devono avere le seguenti caratteristiche: sostenibilità economica e tecnica, nonché partecipazione agli obiettivi Ue (crescita sostenibile e occupazione).

Per progetti il cui costo totale è inferiore a 25 milioni di euro, la Bei mette a disposizione linee di credito per il tramite di intermediari finanziari nazionali (un elenco degli intermediari finanziari italiani partner di Bei è rinvenibile al seguente link: www.eif.org/what_we_do/where/it) cui dovranno rivolgersi le imprese presentando una descrizione del progetto con il relativo piano finanziario. Trattandosi di uno strumento che consente l'accesso agevolato al credito in ipotesi in cui, altrimenti, ciò risulterebbe finanziariamente insostenibile, il piano non prevede contributi a fondo perduto.

AGEVOLAZIONI SULLA CASA

A cura di
Marcello Claudio Lupetti



[726]
La successione «agevolata» vale una volta sola

Mia madre è proprietaria di una quota della casa di mia nonna, avuta in successione nel 2007 ricorrendo alle agevolazioni prima casa. Ora, dopo la morte di mio padre, può chiedere nuovamente le agevolazioni prima casa per la successione dell'immobile a lui intestato?

L.R. - BRINDISI

La risposta è negativa. Se infatti la madre del lettore ha già fruito delle agevolazioni fiscali prima casa in occasione di una precedente dichiarazione di successione, la stessa non potrà fruirne nuovamente in occasione di un'altra dichiarazione di successione. Lo ha precisato l'agenzia delle Entrate con la circolare 44/2001, ove si afferma che «in caso di ulteriore acquisizione per successione o donazione, i soggetti che hanno già fruito dell'agevolazione in argomento non possono godere nuovamente, salvo che il trasferimento abbia ad oggetto quote dello stesso bene».

A cura di
Marco Zandonà



[727]
Per i lavori in facciata non opera lo sconto in fattura

A proposito del bonus facciate e dello sconto in fattura in ambito condominiale, chiedo se è corretta l'interpretazione fornita dall'agenzia delle Entrate secondo la quale lo sconto opera per interventi di ristrutturazione importante di primo livello, per importi superiori a 200mila euro. Per gli interventi di semplice tinteggiatura delle facciate, con importi inferiori rispetto alla soglia citata, resta confermato il bonus facciate spalmabile in 10 rate in capo al condomino?

M.P. - RIMINI

La risposta è affermativa. I commi 76 e 170 dell'articolo 1 della legge 160/2019 (di Bilancio 2020) rivedono l'ambito di applicazione dello sconto in fattura per quel che riguarda gli interventi agevolabili. In particolare, dal 1° gennaio 2020, la possibilità di fruizione dello sconto, in alternativa alla detrazione diretta o alla cessione del credito, resta in vigore per i soli lavori di risparmio energetico, per i quali opera l'ecobonus, di importo pari o superiore a 200mila euro effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali. Lo sconto continua, dunque, a essere consentito solo per i lavori di risparmio energetico, purché qualificati come ristrutturazioni importanti di primo livello; vale a dire quelle in cui viene interessato l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva (si veda il decreto interministeriale 26 giugno 2015 relativo alle linee guida nazionali per la certificazione energetica), e che interessino l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio. Pertanto, si conferma quanto precisato dall'agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda, invece, il bonus facciate, se ne conferma l'applicabilità per la semplice tinteggiatura. L'articolo 1, commi 219-224, della legge 160/2019, prevede infatti per il 2020 una detrazione del 90 per cento per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici («bonus facciate»). Si tratta di una detrazione riconosciuta alle spese documentate e sostenute per interventi (incluse la mera pulitura o tinteggiatura esterna) di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici siti nelle zone territoriali

omogenee A e B individuate dal decreto interministeriale 1444 del 2 aprile 1968. Qualora l'intervento effettuato (ove non sia di mera pulitura o tinteggiatura esterna) influenzi dal punto di vista termico l'edificio o interessi più del 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello stesso, questo deve soddisfare i requisiti indicati nel decreto del ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 e, in termini di trasmittanza termica, quelli contenuti nella tabella 2 del decreto del ministero dello Sviluppo economico del 26 gennaio 2010. L'agevolazione è fruibile soltanto sotto forma di detrazione d'imposta, ripartita in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento delle spese e nei nove successivi. Pertanto, per tale agevolazione non si ammettono né la cessione del credito né lo sconto sul corrispettivo (si veda la circolare 2/E/2020).

[728]
Uno spiraglio per il forfettario che vuole «cedere» il credito

Sono un libero professionista in regime forfettario, totalmente incapiente in quanto verso solo l'imposta sostitutiva del 15 per cento. Ho intenzione di ristrutturare l'abitazione e di beneficiare degli incentivi statali sulle ristrutturazioni edilizie. Nella circolare 11/E/2018 viene chiarito che il credito d'imposta può essere ceduto da «tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell'imposta». Pertanto, alla luce delle ultime modifiche sugli incentivi, posso fruire della cessione del credito? E per quali tipologie di lavori? Ho letto che per gli incapienti è possibile effettuare la cessione nei confronti di istituti di credito e intermediari finanziari. È corretto?

F.C. - RIMINI

Sul punto non esiste un orientamento certo dell'agenzia delle Entrate, che da più parti è stata sollecitata sul tema della possibilità, per i contribuenti forfettari, di esercitare il diritto alla detrazione mediante cessione del credito di imposta, mentre è certa la non spettanza della detrazione in dichiarazione dei redditi. L'opzione per il regime forfettario, infatti, comporta l'inapplicabilità della detrazione se non si possiedono altri redditi imponibili con riferimento a tutti i bonus previsti (ecobonus e/o sismabonus o per tutti i lavori di ristrutturazione quali bonus casa, bonus mobili, bonus verde). Il regime forfettario, infatti, prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef per cui di fatto quest'ultima viene azzerata e i contribuenti, quindi, non hanno imposte da abbattere. Ne consegue che non possono fruire della detrazione del 50 per cento per spese di ristrutturazione, né degli altri bonus fiscali, a meno che abbiano altre tipologie di reddito soggette a imposta (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 175 della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020; si veda anche la guida al 50% disponibile sul sito dell'agenzia delle Entrate - su www.agenziaentrate.it). In tema di bonus facciate, con la circolare 2/E/2020, da ritenere valida anche per tutti i bonus fiscali, l'Agenzia ha precisato che, trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, essa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva. Sono esclusi, per esempio, dalla possibilità di fruire del «bonus facciate», i soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfettario ex articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 190/2014 (di Stabilità per il 2015), poiché il loro reddito (determinato forfettariamente) è assoggettato a imposta sostitutiva. Tuttavia, qualora i soggetti titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva possiedano anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno utilizzare il «bonus facciate» in diminuzione dalla corrispondente imposta lorda. Con riferimento, invece, alla possibilità non di detrarre le spese in dichiarazione dei redditi, ma di optare per la cessione del credito di imposta, si segnala la risposta a interpello 309/2019, che ha ribadito che il credito d'imposta può essere ceduto da tutti i soggetti «teoricamente» beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell'imposta. Tuttavia, la pronuncia non affronta il problema della spettanza ma solo la modalità di effet-

tuazione della cessione sorvolando, invece, sul problema oggetto del quesito, cioè se i forfettari possono avere diritto alla detrazione sotto forma di cessione del credito. Anche in assenza di un espresso orientamento, in via interpretativa, si potrebbe sostenere che i contribuenti forfettari possono beneficiare di tale possibilità. In conclusione, l'Agenzia sembra ammettere il contribuente forfettario all'opzione per la cessione del credito a fronte delle spese che darebbero «teoricamente» diritto alla detrazione Irpef per oneri relativi agli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus).

[729]
Dal condizionatore via libera al bonus sui mobili

Nel dicembre 2019 ho acquistato un condizionatore a pompa di calore in classe A++, beneficiando della detrazione del 50% con invio della pratica all'Enea. Tale intervento mi permette, nel 2020, di accedere al bonus per l'acquisto dei mobili?

E.F. - FORLÌ

La risposta è affermativa. L'installazione all'interno di un'abitazione di un condizionatore a pompa di calore rientra fra gli interventi per i quali si applica la detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 175 della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020), in quanto si tratta di opere idonee a conseguire risparmio energetico. A tal fine, i pagamenti delle fatture devono essere eseguiti con bonifico bancario o postale. Allo stesso modo, se tali interventi fruiscono della detrazione del 50% per le ristrutturazioni, è possibile fruire del bonus mobili, sempre a condizione che i lavori di installazione siano iniziati non prima del 1° gennaio 2019. Come precisato anche nella circolare 29/E/2013, il pagamento dei mobili deve avvenire o con bonifico bancario, senza effettuare la ritenuta dell'8 per cento (circolare 7/E/2016), o mediante carta di credito, mentre lo scontrino o la fattura relativa all'acquisto di tali mobili devono essere corredati da ricevuta con descrizione degli oggetti acquistati e il riferimento normativo al bonus mobili.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

A cura di
Attilio Calvano
e Alfredo Calvano



[730]
Resta a carico l'esodato che percepisce l'assegno

Percepisco un assegno di sostegno in quanto esodato da un istituto di credito. Vorrei sapere se posso essere considerato a carico di mia moglie, che dichiara terreni e fabbricati, insieme con nostra figlia, anch'essa priva di reddito.

R.L. - BARI

La risposta è affermativa. Il marito può essere considerato fiscalmente a carico della moglie, dato che il reddito che percepisce, in quanto soggetto a tassazione separata in base all'articolo 17 del Tuir (Dpr 917/1986), non concorre alla quantificazione del limite reddituale di 2.840,51 euro, fissato dall'articolo 12 del medesimo testo unico per avere riconosciuta la predetta qualificazione fiscale. Analoga conclusione vale per la figlia, priva di qualsiasi reddito.

[731]
Gli effetti della separazione sul mutuo cointestato

Due coniugi acquistano un'abitazione principale al 50 per cento ciascuno e accendono un mutuo cointestato. Nel 2019 si separano consensualmente e per una parte dell'anno la moglie risulta a carico del marito in qualità di coniuge, mentre per la parte restante, in seguito alla

separazione, con affido condiviso e residenza nell'immobile cointestato, risulta a carico come altro familiare. Poiché la moglie risulta incapiente per l'anno 2019, può il marito portare in detrazione il 100 per cento delle rate del mutuo cointestato, considerando il passaggio dell'ex coniuge al diverso stato di "altro familiare a carico?"

G.M. - VARESE

Nel rapporto fra ex coniugi interessati da un atto di separazione formale viene a crearsi, finché non intervenga il provvedimento di divorzio, una condizione di reciprocità soggettiva, che in ambito fiscale attribuisce loro la qualificazione di "altro" familiare, non essendo più possibile considerare sussistenti fra gli stessi quei presupposti che caratterizzano un rapporto coniugale ordinariamente inteso. Pertanto, se nel caso qui considerato non risulta (per esempio dal decreto di omologazione) un diverso assetto giuridico sulla titolarità del contratto di mutuo cointestato (si veda in tal senso la circolare 20/E/2011, ai paragrafi 1.1 e 1.2), l'ex marito potrà detrarre soltanto gli interessi di pertinenza della sua quota e non anche quelli della ex moglie (sebbene ancora fiscalmente a carico come "altro" familiare), non essendo invocabile in suo favore la previsione contenuta nell'ultimo periodo della lettera b dell'articolo 15 del Tuir (Dpr 917/1986).

[732]

Nel quadro RM il rimborso dei contributi già dedotti

Nel 2018 ero in regime di contabilità semplificata e ho assunto un dipendente, chiedendo gli sgravi contributivi all'Inps. Per una serie di contrattempi, gli sgravi mi sono stati concessi retroattivamente solo alla fine dell'anno e quindi per il 2018 ho versato (e dedotto) i contributi in misura piena. Ho poi chiesto il rimborso dei contributi, che ho ricevuto nel mese di marzo 2020. Dal 2019 sono nel regime forfettario. Vorrei sapere in quale quadro del modello Redditi devo dichiarare il rimborso.

C.L. - CAGLIARI

Nella risposta 400/2019 dell'agenzia delle Entrate (recepita nelle istruzioni al modello Redditi) all'interpello di un contribuente imprenditore che chiedeva chiarimenti in relazione alla modalità di tassazione di contributi previdenziali dedotti in un periodo d'imposta e rimborsati in quello successivo, ma in costanza del regime forfettario, è stata indicata come soluzione operativa quella di esporre i contributi nel quadro LM, rigo LM35, con segno negativo (ossia a decremento dei contributi previdenziali ordinariamente deducibili). Tuttavia, la medesima soluzione si ritiene non applicabile all'evenienza, prospettata nel quesito, in cui la deduzione dell'onere previdenziale sia avvenuta in regime ordinario semplificato, mentre il rimborso è stato successivamente eseguito in vigenza del diverso regime forfettario. In questo caso, si considera infatti più coerente portare a tassazione separata l'ammontare dell'onere rimborsato indicandolo nel quadro RM del modello Redditi, in base all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis, del Tuir (Dpr 917/1986) corrispondendo sul suo ammontare l'imposta del 20 per cento.

A cura di
Giuseppe Merlino

[733]

La «quota sanitaria» della retta della casa di riposo

Con riferimento a una persona sola, che paga la retta della casa di riposo con la sua pensione, vorrei sapere se la quota relativa alla spesa sanitaria della retta, detraibile al 19 per cento, ha dei limiti massimi oppure no.

R.P. - TREVISO

Se il soggetto è riconosciuto disabile da commissioni mediche in base alla legge 104/1992, la quota di spesa sanitaria può essere dedotta integralmente (si vedano l'articolo 10, comma 1, lettera b, del Tuir, Dpr 917/1986, e la circolare 13/E/2019) sia dal beneficiario

ricoverato nella casa di riposo che, eventualmente, dai familiari indicati nell'articolo 433 del Codice civile che l'abbiano o meno a carico fiscalmente. Qualora l'ospite della casa di riposo non avesse una disabilità accertata, ma fosse "non autosufficiente" (stato che dev'essere certificato dal medico, con il riconoscimento della non autonomia del soggetto nel compiere gli atti della vita quotidiana oppure della necessità di sorveglianza costante) è possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento su un importo di spesa non superiore a 2.100 euro (si vedano l'articolo 15, comma 1, lettera i-septies, del Tuir e la risoluzione 397/E/2008) se il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 40mila euro.

CONTRIBUENTI MINORI, MINIMI E REGIMI CONTABILI

A cura di
Paolo Meneghetti

[734]

Il neoforfettario non detrae dopo la nota di variazione Iva

Un professionista, passato nel regime forfettario dal 1° gennaio 2020, deve emettere una nota di credito per una fattura del novembre 2019 (con Iva e ritenuta). La nota di credito segue il regime della fattura originaria? Se la risposta è positiva, come posso portare in detrazione l'Iva nel corso del 2020 essendo forfettario? Devo presentare la liquidazione Iva periodica e una dichiarazione Iva?

G.M. - TORINO

Il soggetto che passa al regime forfettario non ha più il diritto di portare in detrazione l'Iva che eventualmente emergesse da note di variazione. Questo assunto è stato fatto proprio dall'agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 190 del 13 giugno 2019, con la quale suggerisce di chiedere il rimborso dell'Iva a suo tempo versata e non recuperabile con nota di variazione affermando che «l'istante può presentare istanza di rimborso ex articolo 30-ter del Dpr 633/1972, secondo cui il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione».

[735]

Il limite di 65mila euro comprende anche i diritti Siae

L'agenzia delle Entrate, con risposta a interpello 517/2019, ha precisato che, per i contribuenti in regime forfettario, «ogniquale volta vi sia effettiva correlazione tra i proventi derivanti dalla cessione del diritto di autore e l'attività di lavoro autonomo svolta, essi dovranno concorrere alla verifica del limite di 65mila euro per l'accesso o la permanenza nel regime». Resta però il dubbio se i proventi corrisposti dalla Siae (Società italiana autori ed editori) a un compositore in regime forfettario siano da considerare per la verifica di questo limite, in quanto la Siae corrisponde i proventi a seguito dell'utilizzazione dell'opera da parte di terzi. In altre parole, poiché la ripartizione e liquidazione degli incassi per diritti d'autore viene fatta dalla Siae in base alla "durata di utilizzazione" dell'opera e non a seguito di una cessione di diritti di autore, si chiede se è corretta l'interpretazione per cui tali proventi non sono da comprendere nel computo per la verifica del limite dei 65mila euro di ricavi.

C.G. - ROMA

La distinzione operata dal lettore tra il reddito per la cessione del diritto e il reddito "per la durata della utilizzazione" dell'opera stessa non è dirimente in merito al tema dell'inserimento o meno nel regime forfettario, trattandosi infatti di redditi correlati all'attività eseguita normalmente dal contribuente. Da

qui la conclusione che essi vanno compresi nel tetto di 65mila euro e tassati nel quadro LM, benché determinati, precedentemente, fruendo delle riduzioni ex articolo 54 del Tuir (Dpr 917/1986).

[736]

È ammessa la compensazione per il bonus sul registratore

Sono un commerciante al minuto in regime forfettario. Ho acquistato un registratore telematico e vorrei usufruire del relativo credito d'imposta. La normativa prevede che il credito sarà disponibile a partire dal mese successivo a quello della liquidazione Iva periodica, ma, essendo un contribuente esonerato da tale adempimento, come potrò utilizzarlo?

M.C. - BENEVENTO

Il tema posto nel quesito è stato affrontato e risolto dalla circolare 3/E/2020, la quale afferma che anche i soggetti forfettari possono fruire del credito d'imposta, pur non avendo una liquidazione Iva da eseguire. Tali soggetti, in base alla circolare, possono fruire del credito d'imposta in compensazione a partire dal mese successivo al momento dell'acquisto o dell'adattamento del registratore telematico e del suo avvenuto pagamento.

A cura di
Giovanni Petruzzellis

[737]

Minimi, rileva per cassa la fattura a cavallo d'anno

Un agente di commercio nel regime dei minimi, quindi con deduzione dei costi di acquisto, ha ricevuto il 4 gennaio 2020 una fattura elettronica datata 31 dicembre 2019 per i consumi di carburanti pagati nel mese di dicembre 2019. Visto che dichiara i ricavi e i costi effettivamente pagati, si chiede se questa fattura può essere dedotta nel 2019 oppure, considerando la data di ricezione, nel 2020.

M.M. - VENEZIA

Il reddito dei soggetti che applicano il regime dei minimi viene determinato mediante contrapposizione tra componenti positivi e negativi imputati secondo il principio di cassa. Nel caso descritto dal lettore, la fattura elettronica riguarda una cessione di carburante effettuata il 31 dicembre 2019 e saldata in pari data. La circostanza che il gestore dell'impianto l'abbia trasmessa al Sistema di interscambio (Sdi) nei successivi 12 giorni, non ha effetto alcuno sulla posizione del contribuente, il quale potrà portarla in deduzione nel 2019 ancorché la stessa sia stata ricevuta nel 2020.

IVA

A cura di
Albino Leonardi

[738]

Non servirà più la stampa da tipografie autorizzate

In merito alla nuova normativa per cui dal 1° luglio 2020 tutti dovranno emettere il nuovo documento commerciale, sarà ancora possibile stampare i documenti fiscali da parte delle tipografie autorizzate o tale attività non esisterà più?

S.F. - PESARO

Il nuovo documento commerciale va emesso, in alternativa: - mediante specifici strumenti tecnologici quali il nuovo registratore telematico o i registratori di cassa, opportunamente adeguati con la connessione internet (per l'acquisto dei quali viene riconosciuto un contributo sotto forma

di credito d'imposta per un massimo di 250 euro per l'acquisto e 50 euro per l'adattamento);

– attraverso la procedura web messa a disposizione gratuitamente dall'agenzia delle Entrate nel portale "Fatture e Corrispettivi", denominata "documento commerciale on line", utilizzabile anche su dispositivi mobili;

– su un idoneo supporto cartaceo che consenta una chiara leggibilità (o in forma elettronica previo accordo con il destinatario), il quale non ha valore fiscale ma ha efficacia ai fini commerciali, certificando l'acquisto e costituendo titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa o servizio acquistato e per un eventuale cambio merce.

Il venire meno della funzione di certificazione ai fini fiscali del corrispettivo implica il venire meno dell'autorizzazione alla stampa da parte delle tipografie.

[739]

L'autoriparatore e i requisiti del documento commerciale

Con il Dm 7 dicembre 2016 sono stati individuati i requisiti minimi del documento commerciale, tra i quali è compresa l'indicazione dei servizi resi. Nel documento commerciale emesso da un autoriparatore dovrà essere specificato il servizio reso (ad esempio, "sostituzione candele e filtro olio") oppure sarà sufficiente una descrizione generica, del tipo "riparazione/manutenzione compresi ricambi", esponendo poi l'importo complessivo sia della manodopera che dei ricambi addebitati?

P.V. - TREVISO

È corretta l'indicazione "generica" della prestazione, nei modi indicati nel quesito del lettore.

In generale il nuovo documento commerciale deve contenere:

- i dati anagrafici/ragione sociale del soggetto emittente;
- la sua partita Iva;
- l'ubicazione dell'esercizio;
- la dicitura «documento commerciale di vendita o prestazione»;
- la descrizione della merce acquistata;
- le aliquote Iva applicate (espresse in percentuale) o i "codici natura" in caso di operazione senza applicazione dell'Iva;
- il pagamento "contante" ed "elettronico", il "non riscosso" e il "resto" (al fine di tracciare, in modo trasparente e completo, il dettaglio dell'operazione di incasso);
- la data e l'ora di emissione;
- il numero del documento;
- il numero del registratore telematico.

A cura di

Gian Paolo Tosoni
e Marcello Valenti



[740]

Due possibilità per certificare i diritti dell'agenzia di viaggi

Un'agenzia viaggi certifica i diritti di agenzia tramite scontrino fiscale. Tali diritti superano di gran lunga l'1% previsto ai fini della marginalità per l'esonero della trasmissione telematica, arrivando al 30% del fatturato. È corretto emettere scontrino fiscale, oppure bisogna effettuare la trasmissione telematica?

G.T. - LECCE

Il obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi è un adempimento generalizzato e riguarda tutti i soggetti passivi Iva che svolgono attività di vendita al dettaglio e attività assimilate. L'articolo 2 del Dpr 696/1996 elenca le attività esonerate da tale obbligo e in particolare, al punto ff, indica «le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente», ma non i diritti di agenzia.

Di conseguenza, per tale componente, l'agenzia di viaggi deve certificare la prestazione mediante corrispettivi telematici da trasmettere al Sistema di interscambio e memorizzarla telematicamente. Alternativamente, può emettere fattura elettronica.

[741]

Una condotta concludente che impedisce l'esonero

Un contribuente, produttore agricolo, che negli ultimi cinque anni ha sempre avuto un volume di affari inferiore ai 7.000 euro, e quindi era dispensato dagli adempimenti Iva e dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, ha però sempre, fino al 2018 compreso, registrato le fatture di acquisto e di vendita dei prodotti agricoli come un normale contribuente semplificato, anche se non era obbligato a farlo. Si chiede se questo soggetto – pur rimanendo sotto la soglia dei 7mila euro – è tenuto per tre anni a registrare le fatture e di conseguenza a fare la dichiarazione Iva, dato il comportamento "concludente" tenuto per errore.

A.B. - VERONA

L'articolo 34, comma 6, del Dpr 633/1972, disciplina un regime di esonero dagli adempimenti documentali e contabili, nonché dal versamento dell'Iva, per i produttori agricoli che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari inferiore a 7.000 euro, di cui almeno due terzi provenienti dalla cessione di prodotti agricoli. Tale esonero comprende anche l'emissione delle fatture. Infatti sono i cessionari degli agricoltori esonerati a emettere per conto di questi ultimi le autofatture relative ai prodotti acquistati. L'unico adempimento al quale sono tenuti i produttori in questione riguarda la numerazione e la conservazione delle fatture. Tale regime, naturale, può essere derogato esercitando l'opzione per il regime indicato al primo comma dell'articolo citato, ovvero per il regime Iva ordinario, anche mediante comportamento concludente. In entrambi i casi, come stabilito dall'articolo 3 del Dpr 442/1997, l'opzione ha inizialmente una durata triennale e in seguito si considera prorogata di anno in anno, fino a revoca dell'opzione. Di conseguenza, nel caso esposto, essendo passato il primo triennio, il produttore agricolo può, mediante comportamento concludente, tornare nel regime di esonero. Per il 2019, avendo emesso le fatture di vendita come soggetto non esonerato, il contribuente non può esimersi dal presentare la dichiarazione Iva e dal rispettare gli altri adempimenti.

IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

A cura di

Vincenzo Pappa Monteforte



[742]

Per il valore dell'immobile ok al criterio tabellare

Nella dichiarazione di successione occorre compilare il campo relativo al valore del fabbricato oggetto di eredità. È possibile applicare l'importo dato dal valore della rendita rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per 110 o 120 a seconda che si tratti di prima o di seconda casa? Poiché in caso di compravendita è prevista l'applicazione del metodo del "prezzo-valore", chiedo se è possibile applicare questa regola anche in caso di successione. Inoltre, l'articolo 34, comma 5, del Dlgs 346/1990 (testo unico sulle successioni e donazioni) prevede comunque che «non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi».

C.T. - PADOVA

La risposta è positiva, ma con alcune puntualizzazioni.

Anche nelle dichiarazioni di successione vale il meccanismo di determinazione del valore degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita, che – attraverso l'uso dei moltiplicatori ricordati dal lettore (criterio tabellare) – non consente all'ufficio di procedere a rettifica. Come precisa, però, l'articolo 34, comma 5, del Dlgs 346/1990, tale disposizione «non si applica

per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria».

Non si tratta, comunque, del cosiddetto "prezzo-valore" introdotto dall'articolo 1, comma 497, della legge 266/2005 (Finanziaria 2006), applicabile ai soli contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, ai contratti nei quali – cioè – esiste un "prezzo", sempreché le parti indichino il corrispettivo (realmente) pattuito (su quest'ultimo aspetto si veda anche l'ordinanza della Corte di cassazione 19772 del 23 luglio 2019).

[743]

Una dichiarazione sostitutiva sana l'errore «rilevante»

È stata presentata una dichiarazione di successione dove, per gli immobili, sono stati indicati i valori catastali rivalutati senza tenere conto della quota di possesso del defunto. È possibile presentare una dichiarazione sostitutiva con le quote esatte e chiedere il rimborso delle imposte versate in eccesso?

E.B. - AGRIGENTO

La risposta è affermativa.

Preliminarmente, bisogna evidenziare che dal 1° gennaio 2019 è obbligatorio l'utilizzo e l'invio telematico – a parte talune eccezioni – del nuovo modello di dichiarazione di successione online, che sostituisce il modello 4, introdotto nel 1992. Rimane ferma, però, la consegna con le vecchie modalità delle dichiarazioni integrative (con inserimento di nuovi beni rispetto alla precedente dichiarazione), sostitutive (quando il primo modello conteneva uno o più errori rilevanti) o modificative (servivano a modificare quote, eredi e dati catastali, quando non aumentava il valore dell'eredità) delle successioni presentate con il precedente modello.

Oggi come "tipo di dichiarazione", oltre alla "prima dichiarazione", esiste solo la "dichiarazione sostitutiva". Con riferimento, invece, al rimborso delle imposte versate in eccesso, è necessario presentare l'istanza entro tre anni dal giorno del pagamento, così come previsto dall'articolo 42, comma 2, del Dlgs 346/1990 (testo unico sulle successioni e donazioni), e proporre eventualmente ricorso contro il rifiuto tacito alla restituzione nei termini di cui all'articolo 19, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Condominio

A cura di

Matteo Rezzonico



[744]

Tutti contribuiscono ai costi per l'impianto centrale

Nel nostro condominio la caldaia per il riscaldamento centralizzato è stata installata sul terrazzo, per motivi di sicurezza. Ora, dopo oltre venti anni, si sono resi necessari lavori a seguito di una perdita che si è verificata sui tubi di adduzione dalla caldaia al piano terra, dove c'è la ripartizione

dell'impianto per le due scale. Alcuni condòmini asseriscono che i costi vanno divisi tra tutti i proprietari, compresi quelli che si sono distaccati, mentre i due condòmini che si sono staccati affermano che nessuna spesa dovrà gravare su chi non fruisce del riscaldamento perché distaccato. È possibile avere un chiarimento in merito?

G.C. - ROMA

Le spese per la sostituzione/riparazione della tubazione relativa alla centrale termica che perde – secondo il regolamento condominiale contrattuale (se esistente) – sono a carico di tutti i condòmini per millesimi di proprietà. Infatti, l'articolo 1118, ultimo comma, del Codice civile stabilisce che «il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravii di spesa per gli altri condòmini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma». Tali principi trovano conferma anche nella giurisprudenza relativa a fattispecie antecedenti la riforma del condominio (legge 220/2012), posto che il condomino distaccatosi dall'impianto termico centralizzato rimane comunque comproprietario dell'impianto medesimo. Si veda la pronuncia della Cassazione 29 marzo 2007, n. 7708 – resa in tema di sostituzione della caldaia (prima delle modifiche introdotte all'articolo 1118 del Codice civile dalla legge di riforma, ma tuttora attuale per i principi espressi) – secondo cui «è legittima la delibera condominiale che pone a carico dei condòmini che si siano distaccati dall'impianto di riscaldamento le spese occorrenti per la sostituzione della caldaia, posto che l'impianto centralizzato costituisce un accessorio di proprietà comune, al quale i predetti potranno comunque riallacciare la propria unità immobiliare». Nello stesso senso, Cassazione 4 marzo 2020, n. 6090, secondo cui «il condomino è sempre obbligato a pagare le spese di conservazione dell'impianto di riscaldamento centrale anche quando sia stato autorizzato a rinunciare all'uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto comune ovvero abbia offerto la prova che dal distacco non derivino né un aggravio di gestione o uno squilibrio termico, essendo in tal caso esonerato soltanto dall'obbligo del pagamento delle spese occorrenti per il suo uso, se il contrario non risulti dal regolamento condominiale».

A cura di

Cesarina Vittoria Vegni



[745]

Come ottenere il distacco dal «sistema» condominiale

Abito in un condominio di classe energetica A. Abbiamo un sistema di riscaldamento condominiale caldo/freddo di ultima generazione. Visto che l'attuale sistema diventa troppo oneroso dal momento in cui viene utilizzato da pochi condòmini, vorremmo cambiare il sistema da condominiale ad autonomo. Dal momento che ho comprato una casa in un fabbricato di classe A, può il condominio decidere di trasformare l'impianto da condominiale ad autonomo? Di quanti millesimi necessita l'assemblea per consentire la conversione?

S.D. - NAPOLI

Nel caso in cui sia all'ordine del giorno dell'assemblea la modifica dell'impianto di riscaldamento centralizzato, va tenuta presente la sentenza 862 del 20 gennaio 2015, emessa dalla seconda sezione della Corte di cassazione, la quale ha ricordato l'orientamento giurisprudenziale della stessa Corte secondo cui «la delibera condominiale di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in relazione all'articolo 8, lettera g, della stessa legge, assunta a maggioranza delle quote millesimali, è valida anche se non accompagnata dal progetto delle opere corredato dalla relazione tecnica di conformità di cui al successivo articolo 28, comma 1, attenendo tale progetto alla fase di esecuzione della delibera. Le norme citate, nell'ambito delle operazioni di trasformazione degli impianti di riscaldamento destinate al

risparmio di energia, distinguono infatti una fase deliberativa «interna» (attinente ai rapporti tra i condòmini, disciplinata in deroga al disposto dell'articolo 1120 del Codice civile) da una fase esecutiva «esterna» (relativa ai successivi provvedimenti di competenza della pubblica amministrazione), e solo per quest'ultima impongono gli adempimenti in argomento». La riforma del condominio, tramite il quarto comma dell'articolo 1118 del Codice civile, ha introdotto un'altra possibilità, legata al fatto che «il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravii di spesa per gli altri condòmini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma».

[746]

Liquidazione del legale per quota millesimale

Sono proprietario di un box in condominio. Questo box «vale» un millesimo, secondo la tabella A, come risulta dal regolamento di tipo contrattuale. Un legale che ha assistito il condominio per una lite, alla fine vittoriosa, non è stato pagato e ha ottenuto decreto ingiuntivo contro il condominio. Può rivalersi per l'intero importo verso un singolo condomino o ciascun condomino risponde per la sua quota millesimale?

C.S. - NAPOLI

Prima della riforma del condominio, entrata in vigore nel 2013, le sezioni unite della Cassazione civile con la sentenza 8 aprile 2008, n. 9148, avevano stabilito che, «considerato che l'obbligazione ascritta a tutti i condòmini, ancorché comune, è divisibile trattandosi di somma di danno e che la solidarietà nel condominio non è contemplata da alcuna disposizione di legge, prevale l'intrinseca parzialità dell'obbligazione, di talché, conseguita la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condòmini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli condòmini, secondo la quota di ciascuno e non per l'intero». Si riteneva così tramontata l'idea di una solidarietà passiva tra condòmini. La riforma del condominio ha introdotto una norma nuova all'articolo 63, comma secondo, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, che stabilisce: «I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condòmini». È stato quindi mitigato l'effetto della parzialità dell'obbligazione condominiale. Nel caso prospettato dal quesito tutti i condòmini dovranno versare la parcella del legale pro quota millesimale e il creditore, se rimarrà insoddisfatto, dovrà prima agire contro i morosi e poi contro i condòmini virtuosi che avevano già versato la quota a loro carico.

[747]

Ripartizione proporzionale per il rifacimento facciata

Sono proprietario di un appartamento sito al terzo e ultimo piano di un immobile di 11 appartamenti, nel quale il costruttore ha a suo tempo realizzato al primo piano i balconi aggettanti in muratura. È nostra intenzione eseguire lavori di tinteggiatura facciate, frontalini, balconi, mantovane, fioriere, colonne e perlinatura. Durante l'assemblea condominiale, l'amministratore, interpellato in merito alla ripartizione delle spese di tinteggiatura e ponteggio, sosteneva che non vi è un articolo del Codice civile o un'altra disposizione che definisca con precisione la ripartizione dei costi e invitava i condòmini a trovare un comune accordo. Chiedo se è corretto quanto asserito dall'amministratore e come, in caso di risposta negativa, deve avvenire la ripartizione dei costi.

E.Z. - BOLZANO

I balconi aggettanti che sporgono dalla facciata dell'edificio sono ritenuti, per giurisprudenza costante, un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono e sono di proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui derivano. Tuttavia, tutti gli elementi decorativi del balcone in virtù della funzione di tipo estetico in quanto ineriscono la facciata sono considerati parti comuni ai sensi dell'articolo 1117 del

Codice civile (Tribunale Palermo, sezione III, 17 aprile 2018, n. 1865). Tutti gli elementi esterni, quali i rivestimenti della parte frontale e di quella inferiore, e quelli decorativi di fioriere, balconi e parapetti di un condominio, svolgono una funzione di tipo estetico per l'intero edificio, con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condòmini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (Cassazione civile, sezione II, 2 marzo 2018, n. 5014).

[748]

La rottura della braga del wc si ripara a spese del singolo

In caso di rottura della braga del wc del bagno di un appartamento nella zona dove è situata la «doppia» che è inserita nella tubazione di scarico verticale discendente condominiale, le spese di intervento per il ripristino del danno (rottura delle piastrelle del pavimento e del rivestimento, sostituzione della braga e della doppia) devono essere addebitate al proprietario dell'appartamento o a tutti i condòmini che utilizzano la sola colonna di scarico verticale discendente?

B.F. - MASSA

L'articolo 1117, n. 3, del Codice civile specifica che gli impianti debbono considerarsi di proprietà comune «fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condòmini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza». La braga è un raccordo idraulico fra le tubazioni orizzontali e quelle verticali. La proprietà della stessa, e quindi la responsabilità per i danni causati dalla sua rottura, è fonte di un certo contrasto giurisprudenziale. Infatti, una giurisprudenza meno recente (Cassazione civile sezione II, 19/01/2012, n. 778) sosteneva che la braga fosse condominiale, data la funzione prevalente di raccordo svolto dalla stessa, senza la cui presenza il funzionamento della colonna verticale sarebbe venuto meno. Una giurisprudenza più recente – alla quale si ritiene di aderire – afferma che, «posto che il limite condominiale delle condotte si estende fino al punto di loro diramazione, deve ritenersi in proprietà esclusiva la braga, ovvero l'elemento di raccordo posto tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale di pertinenza condominiale» (Cassazione civile, sezione II, sentenza 1027 del 17 gennaio 2018). Inoltre, dal punto di vista funzionale, la proprietà esclusiva della braga trova conferma nel fatto che questa convoglia le acque di scarico del singolo appartamento nella condotta verticale condominiale. I danni causati dalla sua rottura sono pertanto a carico del proprietario esclusivo.

Contributi previdenziali e assistenziali

A cura di

Aldo Forte



[749]

Meglio pagare senza sperare nella prescrizione

Un soggetto iscritto alla gestione commercianti Inps non ha versato i contributi sul minimale e ha ricevuto un avviso di pagamento dall'Inps. Decorsi

60 giorni senza aver fatto ricorso né provveduto al pagamento, l'avviso è passato all'agenzia di riscossione. Si chiede se ci sono termini di prescrizione e, in caso positivo, come si possono far valere.

V.C. - CASERTA

Non pagare i contributi e sperare nella prescrizione può peggiorare la situazione. Infatti, mancato pagamento comporta l'applicazione di oneri successivi, che non fanno altro che aumentare gli importi, e si rischiano anche procedure di vario tipo, ad esempio il fermo amministrativo dell'auto e le iscrizioni ipotecarie.

In ogni caso, l'agente di riscossione, di solito, interrompe la prescrizione attraverso intimazioni di pagamento. Se questo non succede, la prescrizione opera dopo cinque anni dall'iscrizione a ruolo. Sulla materia la Corte di cassazione a sezioni unite, con sentenza 23397/2016, ha affermato, appunto, che i crediti oggetto di avviso di addebito si prescrivono nell'ordinario termine quinquennale.

[750]

Srl, niente contribuzione per soci prestatori autonomi

Una Srl con attività industriale ha un amministratore unico iscritto alla gestione separata e alcuni soci, non amministratori, che prestano la loro opera abituale a favore della Srl stessa.

L'assemblea dei soci ha deliberato un compenso per queste prestazioni, eseguite in forma autonoma ex articolo 2345 del Codice civile. Questi compensi sono regolarmente assoggettati a ritenute Irpef e i soci prestatori d'opera sono iscritti all'Inail, ma non vengono effettuate ritenute previdenziali e assistenziali né la Srl è iscritta alla gestione commercianti o artigiani. È corretto?

V.M. - PERUGIA

Per i soci delle Srl industriali non ricorre l'obbligo di iscrizione alla gestione degli artigiani o dei commercianti Inps.

In merito al compenso per le prestazioni ex articolo 2345 del Codice civile, si ritiene corretto il non assoggettamento alla contribuzione previdenziale. Bisogna però fare attenzione al fatto che l'opera prestata non sia configurabile come un rapporto di lavoro dipendente, perché in questo caso scatterebbe l'obbligo del versamento della contribuzione.

A cura di
Fabio Venanzi



[751]

Un «vantaggio» parziale per accelerare l'uscita

Sono nato nel dicembre 1977 e ho iniziato gli studi universitari nel 1996 conseguendo la laurea nel marzo 2002. Ho iniziato a lavorare e a versare contributi nel settembre 2003, per cui tutti i contributi versati sono nel sistema contributivo. La simulazione Inps prevede per me una pensione di vecchiaia nel 2047 a 69 anni e 7 mesi di età, con 43 anni e 9 mesi di contributi. La stessa simulazione prevede una pensione anticipata (con assegno ridotto) nel 2044 a 66 anni e 5 mesi, con 40 anni e 9 mesi di contributi.

Vorrei sapere come si collocherebbero i cinque anni di studi che andrei a riscattare, dato che l'Inps prevede già una opzione agevolata con una pensione anticipata di tre anni. I cinque anni riscattati si sommano ai tre di anticipo e quindi è prevedibile una pensione anticipata nel 2039 (a 61 anni) oppure, nel mio caso, riscattando cinque anni sarebbero solo due quelli di cui fruirei realmente, dato che tre già sono previsti dalla pensione anticipata?

P.R. - FOGGIA

Sulla base dei dati forniti, si conferma che il lettore raggiungerà il diritto alla pensione di vecchiaia nel 2047, quando si stima che saranno richiesti oltre 69 anni di età. La pensione anticipata contributiva, per la quale quest'anno sono richiesti 64 anni di età con almeno 20 anni di contribuzione effettiva con un primo importo di pensione non inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale, sarà perfezionata nel 2044. I requisiti anagrafici citati devono essere adeguati agli effettivi incrementi legati alla speranza di vita che scatteranno con cadenza biennale, dal 2023 in poi. La pensione anticipata (prestazione diversa dalla pensione anticipata contributiva), per la quale quest'anno sono richiesti 42 anni e dieci mesi di contributi per gli uomini, sarà perfezionata nel giugno 2047. Anche tale requisito contributivo dovrà essere adeguato agli incrementi legati alla speranza di vita.

Sono queste le tre tipologie di pensione a cui il lettore può avere diritto di accesso e che sono riportate nella simulazione dell'Inps. Qualora il lettore decidesse di riscattare i cinque anni relativi al titolo di studio, la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata contributiva non risulterebbero influenzate da tale scelta, essendo legate entrambe al requisito anagrafico (e insensibili al requisito contributivo).

Con il riscatto, la pensione anticipata consentirebbe al lettore di accedere alla pensione a inizio 2042, "guadagnando" dunque due anni, e non cinque.

[752]

Se le pensioni anticipate finiscono per coincidere

Mio figlio, nato l'8 maggio 1976, si è iscritto all'università il 2 ottobre 1995 e si è laureato il 9 aprile 2001. Ha assolto il servizio militare civile dal 25 luglio 2000 al 24 maggio 2001. Ha iniziato a lavorare il 1° agosto 2001 come dipendente nel settore industria e dal 2008, con continuità di contribuzione, è diventato dirigente d'azienda. Può, e gli conviene, riscattare in tutto o in parte i quattro anni di corso di laurea aderendo al riscatto agevolato per un importo di 5.260 euro per ogni anno di riscatto?

M.G. - FIRENZE

Il figlio del lettore è destinatario di un sistema di calcolo pensionistico interamente contributivo. Sulla base dei dati forniti e dell'attuale legislazione, raggiungerà la pensione di vecchiaia nel 2045, mentre la pensione anticipata contributiva (senza riscattare il titolo di studio) scatterà nel 2042. Invece la pensione anticipata (da non confondere con l'anticipata contributiva) risulterebbe perfezionata nel 2045.

Se riscattasse il titolo di studio con onere agevolato, in relazione ai soli periodi che si collocano tra il 1° gennaio 1996 e il 31 ottobre 1999 (al netto di eventuali sovrapposizioni), il soggetto in questione perfezionerebbe il diritto alla pensione anticipata nel 2042. Pertanto, si ritiene che - nel caso in esame - il riscatto non produca alcun beneficio nell'anticipare l'uscita dal mondo del lavoro che avverrebbe comunque, a domanda dell'interessato, nel 2042 con la pensione anticipata contributiva.

Si deve infine segnalare che, qualora riscattasse il periodo antecedente al 1996, al figlio del lettore sarebbe pregiudicata la possibilità di uscire anticipatamente con la pensione anticipata contributiva, essendo tale prestazione riservata ai soli soggetti contributivi puri. Infatti, con il riscatto antecedente al 1996, sarebbe applicabile il sistema di calcolo pensionistico misto.

[753]

Da valutare con attenzione il riscatto agevolato

Sono un lavoratore nato nel 1967 e laureato in giurisprudenza nel 1992 (iscritto all'università nel 1986). Il corso di laurea era quadriennale. Ho iniziato ad avere stabilmente una busta paga nel marzo 1995 (anche se ho qualche piccolo contributo come lavoratore pony express e portiere d'albergo, risalente al 1994). Dal 2000 sono dirigente d'azienda. Sono interessato al riscatto "light" della pensione e, avendo solo qualche mese di contributi con il vecchio metodo retributivo e la successiva carriera tutta con il contributivo, mi sembrava conveniente. Tuttavia, mi è

parso di capire che potrebbero esserci anche delle controindicazioni.

Quali indicazioni può fornire l'esperto?

A.C. - ROMA

Nel caso in esame, il lettore è destinatario di un sistema di calcolo misto e versa la contribuzione sull'intero stipendio ricevuto. Qualora decidesse di optare per il contributivo, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, potrebbe accedere al riscatto del titolo di studio con onere agevolato. Tuttavia, tale opzione provocherebbe il mutamento del sistema di calcolo (da misto a contributivo) con conseguente applicazione del massimale contributivo. Pertanto, supponendo che l'imponibile annuo contributivo del lettore sia di 150mila euro, fino a prima dell'opzione egli pagherebbe contributi su tale valore e si vedrebbe conteggiare l'importo del trattamento pensionistico sullo stesso valore, sia per quanto riguarda le quote retributive sia per quanto attiene le quote contributive.

Qualora il lettore decidesse di optare per il contributivo, i contributi verrebbero versati su 103.055 euro (massimale annuo) e perderebbe la possibilità di valorizzare gli ulteriori 46.945 euro sulla pensione. Pagherebbe meno contributi, ma si vedrebbe liquidare comunque una pensione inferiore.

Inoltre, sulla base dei dati forniti, il riscatto del titolo di studio non consentirebbe al lettore di uscire anticipatamente, dovendo attendere il perfezionamento del requisito anagrafico richiesto per l'accesso alla pensione di vecchiaia previsto nel 2033, fatti salvi gli effetti adeguamenti legati alla speranza di vita.

Successioni e donazioni

A cura di
Vincenzo Pappa Monteforte



[754]

Conto corrente e decesso dell'intestatario unico

Un ultranovantenne è intestatario di due conti correnti, aperti in due banche diverse. Su entrambi i conti correnti vengono accreditati mensilmente bonifici da canoni da locazione riferibili ad alcuni appartamenti di sua proprietà.

È stato chiesto alle due banche se, in caso di decesso di questo soggetto, il previsto blocco dell'operatività dei conti correnti «dalla data di comunicazione del decesso alla dimostrazione della avvenuta presentazione della dichiarazione di successione al fisco» riguardasse solo le operazioni in uscita, per salvaguardare il regolare incasso dei canoni di locazione tramite bonifici in ingresso. La banca A ha risposto che applicherà il blocco dell'operatività del conto corrente esclusivamente sulle operazioni in uscita, mentre gli accrediti - anche dopo la notizia del decesso - continueranno a essere contabilizzati sul conto corrente.

La banca B, invece, si è espressa per un blocco operativo sia in ingresso che in uscita, il che creerebbe un ovvio disagio agli eredi. È lecito tale orientamento?

M.B. - NAPOLI

argomento è delicato e in materia cis sono opinioni divergenti.

Ad ogni modo, appare preferibile l'orientamento alla cui stregua può sostenersi che il conto corrente di corrispondenza non si scioglie per la morte del correntista, visto che, in quest'ipotesi, al correntista si sostituiscono gli eredi, i quali potranno operare congiuntamente. Il comportamento della banca dovrà essere improntato ai canoni della correttezza e buona fede anche nei confronti degli eredi (decisione coordinamento Abf, Arbitro bancario finanziario, n. 24360 del 6 novembre 2019). Condivise queste premesse – ferma l'indisponibilità da parte degli eredi delle somme appartenenti al defunto fino alla dimostrazione della presentazione della dichiarazione di successione e della prova della qualità di erede – l'istituto di credito non potrà bloccare l'operatività del conto corrente sulle operazioni in entrata dei bonifici relativi ai canoni di locazione, che dovranno continuare a essere contabilizzate sul conto.

[755]

Donazioni: il modico valore non è definibile in astratto

Nel caso in cui un genitore voglia donare del denaro al proprio figlio, in base al Codice civile qual è la cifra che si può definire di modico valore, sotto la quale non è necessaria la forma dell'atto pubblico? Ci sono imposte da versare? Quale forma di trasferimento di denaro è in questo caso più opportuna?

F.G. - ALESSANDRIA

articolo 783 del Codice civile prevede che «la donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante».

Il concetto di "modico valore" non è, quindi, definibile in astratto. Anche se legato al valore del bene oggetto di donazione, risulta essere, altresì, espressione del criterio "soggettivo" (condizioni economiche del donante al tempo della donazione).

Inoltre, secondo i principi del diritto tributario, la nullità dell'atto di donazione (ad esempio, per vizi di forma) non fa venire meno l'obbligo del pagamento dell'imposta (Cassazione, sentenza 634 del 18 gennaio 2012), da calcolare sulla base degli indici normativi fissati nel Dlgs 346/1990 (che, ad esempio, prevede l'esenzione per i trasferimenti a favore dei parenti in linea retta fino a un milione di euro, per ciascun beneficiario).

Circa, infine, l'individuazione della forma del trasferimento di denaro dal genitore al figlio "più opportuna" nel caso proposto (potendo scegliere, ad esempio, tra atto di donazione del denaro, bonifico bancario e relativa causale, assegno circolare), potrà essere il notaio di fiducia a orientare il lettore, anche alla luce della nozione di liberalità indiretta (si veda in proposito Cassazione, sezioni unite, sentenza 18725 del 7 luglio 2017) e della rilevanza fiscale della stessa (Cassazione, sentenza 13133 del 24 giugno 2016).

[756]

I passi per la vendita di un veicolo del defunto

È possibile vendere l'autovettura del de cuius prima di aver effettuato/presentato la pratica di successione? Preciso che tutti gli eredi (coniuge e figli) sono d'accordo nel vendere l'autovettura.

D.C. - BOLOGNA

La risposta al quesito si trova nelle disposizioni del Dlgs 346 del 31 ottobre 1990, che all'articolo 12, lettera 1 – nell'individuare i beni non compresi nell'attivo ereditario – fa riferimento ai «veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico».

Pur non sussistendo l'obbligo di indicare il veicolo nella dichiarazione di successione, permane – per gli eredi del de cuius intestatario della vettura – la "difficoltà" del rispetto della previsione normativa ex articolo 94 del Dlgs 285/1992 (Codice della strada): in caso di trasferimento della proprietà dei veicoli, motoveicoli o rimorchi, è necessario fare richiesta al Pra (Pubblico registro automobi-

listico), entro 60 giorni dal passaggio di proprietà, per ottenere la trascrizione del trasferimento e il rilascio del nuovo certificato di proprietà.

In caso di pluralità di eredi e volontà degli stessi di intestare il veicolo a uno solo di loro, o a un terzo estraneo, sarà necessario presentare allo sportello Aci (Automobile club d'Italia):

- il certificato di proprietà dell'autovettura;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a norma del Dpr 445/2000, con la quale si attesta la qualità di erede;
- l'atto di vendita delle quote ereditarie del veicolo a favore di uno dei coeredi, che così ne diventerà unico intestatario, oppure dell'intera proprietà a un soggetto terzo. Con un "duplice adempimento pubblicitario", a favore degli eredi tutti e – successivamente – a favore del beneficiario finale, con formalità assoggettate all'imposta provinciale di trascrizione, ex articolo 56 del Dlgs 446/1997.

Si fa inoltre presente che, come risulta dalla stessa guida Aci, è possibile, in termini generali, acquistare un veicolo anche da un proprietario che non risulta esserne intestatario al Pra, in osservanza del principio espresso dall'articolo 2688 del Codice civile.

Pratiche notarili

A cura di

Vincenzo Pappa Monteforte



[757]

Per la dichiarazione basta la firma di uno dei coeredi

Nell'aprile del 2019 mio padre è morto senza fare testamento, avendo come eredi mia madre, me e mio fratello e lasciando in eredità due case e un posto auto. Nell'ottobre 2019 mia madre si è rivolta a un notaio per la successione senza avvisarmi.

In dicembre, non essendo al corrente del fatto, io non segnalavo al mio commercialista le quote di immobili ereditate e quindi ora rischio anche una sanzione dall'agenzia delle Entrate. I miei familiari non mi hanno ancora dato la copia dell'atto di successione. Il notaio poteva presentare la dichiarazione di successione in assenza di una delega o una procura da me firmata?

M.P. - MILANO

La dichiarazione di successione dev'essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati, tra i quali la legge comprende «i chiamati all'eredità» (articolo 28 del Dlgs 346/1990). Di conseguenza, nessuna necessità sussisteva di una procura rilasciata dal lettore per la presentazione della dichiarazione.

Relativamente all'acquisto pro quota degli immobili già di proprietà del defunto padre, invece, si osserva che esso è connaturato all'accettazione di eredità (articolo 459 del Codice civile, ove si precisa che «l'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione») e non alla dichiarazione di successione, che ha valenza meramente fiscale. La stessa trascrizione del certificato di successione non costituisce, per scelta legislativa, trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti immobiliari compresi nella successione (articolo 5, secondo comma, del Dlgs 347 del 31 ottobre 1990).

[758]

Vendita dell'appartamento separatamente dal box

Vorrei vendere il mio appartamento, ma dal rogito della casa non è chiaro se il box sia di pertinenza o meno. Il numero di mappale dell'appartamento e del box è lo stesso, ciò che cambia è il submappale. Nel rogito il prezzo di acquisto è totale, senza riferimenti al box. L'appartamento può essere venduto separatamente dal box?

A.C. - MILANO

La nozione di pertinenza è fissata dall'articolo 817, primo comma, del Codice civile: «Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento di un'altra cosa». E l'amministrazione finanziaria la ritiene valida anche ai fini fiscali, richiamando i due presupposti fondamentali per la sussistenza del vincolo:

a) l'elemento soggettivo, rappresentato dalla volontà effettiva di creare un vincolo di strumentalità e complementarietà funzionale tra due beni;

b) l'elemento oggettivo, consistente nel rapporto funzionale corrente tra la cosa principale e quelle accessorie (risoluzione 11 aprile 2008, numero 149/E).

Secondo il fisco, però, l'elemento soggettivo – nonostante parte della dottrina civilistica faccia rientrare l'atto di destinazione tra gli atti giuridici in senso stretto – dev'essere manifestato per iscritto nell'atto di acquisto, con riferimento sia all'Iva che all'imposta di registro (circolare 17 maggio 2000, n. 98/E, risposta a quesito 11.1.2). È principio conclamato quello secondo cui «le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici» (articolo 818, secondo comma, del Codice civile). Quindi, il soggetto legittimato, così come può creare il vincolo pertinenziale, può decidere per la sua cessazione. Regime differente ha quella particolare figura di aggregazione di beni creata dal legislatore con la legge 122 del 24 marzo 1989 (legge "Tognoli"), che sancisce la nullità degli atti di cessione dei parcheggi se effettuati separatamente dall'unità principale alla quale sono collegati, seppure "attenuata" dall'articolo 10 del Dl 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modifiche dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. In conclusione, sarà possibile procedere alla vendita del solo appartamento, separatamente dal box (contraddistinto da differente identificativo catastale), sempreché non si tratti di parcheggi "Tognoli". Nessun rilievo ha la mancata indicazione nell'atto di acquisto di prezzi separati (per appartamento e box), mentre attenzione dovrà essere prestata alla eventuale decadenza (parziale) dai benefici "prima casa" nell'ipotesi di alienazione infraquinquennale (nota II bis, articolo 1, Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986).

Diritto di famiglia

A cura di

Silvia Giamminola



[759]

Se i genitori non si accordano sul trasferimento dei figli

Sono di origine straniera, convivo con una donna italiana e abbiamo due bambini piccoli. Abbiamo

deciso a un certo punto di trasferirci nel mio Paese d'origine, ho trovato lavoro e casa, ma poi lei ha cambiato idea. Posso chiedere al Tribunale di portare con me i bambini?

O.R. - PIACENZA

Il lettore può effettivamente fare ricorso, così come consente l'articolo 316 del Codice civile. L'ordinamento prevede che le decisioni importanti, e in particolare quelle riguardanti la residenza dei minori, debbano essere condivise tra i genitori; in mancanza di accordo, se interpellato, il giudice sente i genitori, e anche i figli se hanno già 12 anni, e propone la soluzione che ritiene più utile per i minori e per l'unità familiare. Se nemmeno questo è sufficiente per dirimere la questione, il giudice attribuisce il potere della decisione al genitore che gli sembra nel caso specifico più tutelante per il figlio.

Nel caso descritto dal lettore, in merito al trasferimento all'estero, verrebbero presi in esame vari aspetti quali abitazione, scuola e istruzione, accudimento, rapporti di parentela e soprattutto la possibilità di mantenere rapporti significativi con il genitore che non dovesse trasferirsi. Quindi il giudice sarà tenuto a valutare qual è il luogo in cui i figli potrebbero meglio sviluppare le proprie capacità, inclinazioni e aspirazioni, partendo dalle abitudini consolidate.

[760]

Il caso di riconoscimento del figlio della compagna

Nostro figlio ha da poco conosciuto una ragazza che aspetta un bambino a seguito di una precedente relazione. Visto che l'ex compagno non intende assumersi le sue responsabilità, vorrebbe fare lui da padre, quindi chiediamo se può farlo davvero e con quali conseguenze.

T.M. - MILANO

Il figlio del lettore in effetti non avrebbe ostacoli a riconoscere il bimbo della sua compagna come figlio suo se non vi fosse un precedente riconoscimento da parte del padre biologico, e se vi fosse accordo con la madre (congiuntamente nell'atto di nascita o successivamente). La dichiarazione mendace in sé integra però gli estremi

del reato previsto dall'articolo 567, comma 2, del Codice penale. In caso di ripensamento il figlio del lettore potrebbe poi impugnare il riconoscimento effettuato solo nel termine di un anno, affrontando una causa per dimostrare la falsità mediante esami genetici, e si assumerebbe i rischi della denuncia penale.

Invece il nascituro, una volta compiuti i 14 anni e senza limiti di tempo, potrebbe mettere in discussione la paternità e poi provare a far accertare la sua discendenza dal padre biologico. In mancanza di queste azioni, il "falso" padre rimarrebbe genitore e come tale responsabile di fronte alla legge.

[761]

I nonni possono agire per frequentare i nipoti

Una delle mie sorelle ha avuto una bambina quando era molto giovane, e non abbiamo mai saputo chi fosse il padre. Hanno vissuto con me e con mia madre, e le abbiamo aiutate in tutti i modi, soprattutto seguendo la bambina per sei anni. Ora che mia sorella è andata a vivere con il nuovo compagno, dice che non serve più che vediamo la nipotina, perché ci pensa lei. Che cosa possiamo fare per continuare a vederla?

P.R. - PARMA

Esiste un diritto dei minori, riconosciuto nel nostro ordinamento (articolo 315-bis del Codice civile), di mantenere rapporti significativi con i parenti, e in particolare con gli ascendenti (nonni e bisnonni) e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (articolo 337-ter del Codice civile).

È stato poi riconosciuto il diritto dei nonni (non quello degli altri parenti) a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni dall'articolo 317-bis del Codice civile, che prevede per gli ascendenti la possibilità di ricorrere al Tribunale per i minorenni nel caso sia a loro impedito l'esercizio di tale diritto, affinché vengano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse dei minori.

Pertanto la madre della lettrice, in quanto nonna, ha la possibilità di fare ricorso per vedere la nipotina, mentre la lettrice, in quanto zia, non può farlo.

Istruzioni per l'uso

Il sito dell'esperto risponde

www.espertorisponde.ilssole24ore.com

- Il servizio di consulenza ai lettori del Sole 24 Ore continua su internet. Dalla sezione dedicata è possibile inviare gratuitamente un quesito agli esperti (previa registrazione) e cercare la soluzione al proprio caso nel database delle risposte.



- Il portale dell'esperto risponde è pensato per valorizzare i punti di forza della rubrica fondata nel 1984, integrandoli con i Forum tematici e gli approfondimenti pubblicati ogni lunedì sul Sole 24 Ore.
- Sul sito dell'esperto risponde è possibile cercare la risposta al proprio caso specifico all'interno di una banca dati che conta oltre 200mila quesiti. Inoltre, lo stesso motore di ricerca permette di navigare tra le risposte fornite dagli esperti nei Forum tematici, come quelli sui vari temi fiscali, la casa, le pensioni, il diritto di famiglia.
- Dallo stesso sito si può inviare una domanda agli oltre 100 esperti del Sole 24 Ore e partecipare ai Forum di volta in volta attivati su temi d'attualità. Internet è l'unico canale attraverso il quale è possibile l'invio di quesiti.

Per cercare una risposta



- È possibile consultare la **banca dati** delle risposte con una ricerca per: parola, argomento, fascicolo.
- Tra i risultati della ricerca appaiono: le **risposte** pubblicate ogni lunedì sull'Esperto risponde; i **Forum** tematici attivati su argomenti di attualità.

Per inviare una domanda



- Per inviare il quesito bisogna essere **registrati** al sito del Sole 24 Ore (la registrazione è **gratuita**).
- Per **inviare una domanda** si può scegliere il canale "classico" dell'esperto risponde; i Forum attivati di volta in volta su temi d'attualità



REATI TRIBUTARI

Con la Manovra 2020 è entrata in vigore la nuova disciplina penale dei reati tributari: nella Guida, tutti gli approfondimenti per comprendere le sanzioni edittali delle fattispecie illecite, l'abbassamento delle soglie di rilevanza penale dell'imposta evasa, l'estensione a specifici reati tributari del reato c.d. "per sproporzione" o "allargato" o, ancora, il loro inserimento tra i reati presupposto della responsabilità degli enti per illeciti amministrativi ex Dlgs 231/2001.

IN EDICOLA DAL

3

MARZO

CON IL SOLE 24 ORE A

9,90* €

*Oltre al prezzo del quotidiano

OPPURE ONLINE:

offerte.ilsole24ore.com/reatitributari

OFFERTA VALIDA IN ITALIA FINO AL 17 APRILE 2020

Il Sole
24 ORE